Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO n. 313

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 5 febbraio 2020

INDICE

Commissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali:
Plenaria . . . . . *Pag.* 5
2ª - Giustizia:
Plenaria . . . . . » 6
4ª - Difesa:
Plenaria . . . . . » 10
5ª - Bilancio:
Plenaria (antimeridiana) . . . . . » 12
Plenaria (pomeridiana) . . . . . » 13
6ª - Finanze e tesoro:
Plenaria . . . . . » 18
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 45) . . . . . » 45
8ª - Lavori pubblici, comunicazioni:
Plenaria (antimeridiana) . . . . . » 46
Plenaria (pomeridiana) . . . . . » 47
9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare:
Plenaria . . . . . » 51
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 137) . . . . . » 52
10ª - Industria, commercio, turismo:
Sottocommissione per i pareri . . . . . » 53
11ª - Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:
Plenaria . . . . . » 54
12ª - Igiene e sanità:
Plenaria (antimeridiana) . . . . . » 56
Plenaria (pomeridiana) . . . . . » 58
13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali:
Plenaria . . . . . » 59

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

14ª - Politiche dell'Unione europea:

Plenaria (1ª antimeridiana) . . . . . *Pag.* 61
Plenaria (2ª antimeridiana) . . . . . » 62
Plenaria (pomeridiana) . . . . . » 71

Commissione straordinaria

Per la tutela e la promozione dei diritti umani:

Plenaria . . . . . *Pag.* 74

Commissioni bicamerali

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

Comitato IV controllo criminali sulle attività connesse al gioco (Riunione n. 10) . . . . . *Pag.* 75
Comitato XV aspetti e problematiche connessi alla criminalità organizzata nella regione Puglia (Riunione n. 1) . . . . . » 75

Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti:

Ufficio di Presidenza . . . . . » 76

Per l'infanzia e l'adolescenza:

Plenaria . . . . . » 77

Per la sicurezza della Repubblica:

Plenaria . . . . . » 86

Per la semplificazione:

Plenaria . . . . . » 87

Per l'attuazione del federalismo fiscale:

Ufficio di Presidenza . . . . . » 89

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere:

Plenaria . . . . . *Pag.* 90

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Mercoledì 5 febbraio 2020

Plenaria

128ª Seduta

Presidenza del Presidente
BORGHESI

La seduta inizia alle ore 8,35.

INTEGRAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Elezione di un Segretario

La Commissione procede alla votazione per l'elezione di un Segretario.

Partecipano alla votazione i senatori: AUGUSSORI *(L-SP-PSd'Az)*, BORGHESI *(L-SP-PSd'Az)*, BRESSA *(Aut (SVP-PATT, UV)*, BRIZIARELLI *(L-SP-PSd'Az)*, in sostituzione della senatrice Bongiorno, CALDEROLI *(L-SP-PSd'Az)*, CORBETTA *(M5S)*, CUCCA *(IV-PSI)*, in sostituzione della senatrice Sudano, Loredana DE PETRIS *(Misto-LeU)*, GARRUTI *(M5S)*, GRASSI *(L-SP-PSd'Az)*, GRIMANI *(IV-PSI)*, LANZI *(M5S)*, in sostituzione della senatrice Lezzi, Maria Laura MANTOVANI *(M5S)*, MARCUCCI *(PD)*, PAGANO *(FIBP-UDC)*, PARRINI *(PD)*, PERILLI *(M5S)*, Roberta PINOTTI *(PD)*, Alessandra RICCARDI *(M5S)*, in sostituzione della senatrice Maiorino, SANTANGELO *(M5S)* e VITALI *(FIBP-UDC)*.

Risulta eletto, con 13 voti, il senatore PARRINI *(PD)*. Ha inoltre ottenuto 4 voti il senatore MARCUCCI *(PD)*. Risultano altresì 3 schede bianche.

La seduta termina alle ore 8,45.

GIUSTIZIA (2ª)

Mercoledì 5 febbraio 2020

Plenaria

140ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giorgis.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(1659) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario GIORGIS, edotto dal Presidente delle audizioni tenutesi nella giornata di ieri, prende atto delle preoccupazioni manifestate nella successiva seduta della Commissione rispetto alle modalità tecniche di implementazione del sistema delle intercettazioni. Tuttavia fa presente che il Governo è in condizione di fugare le denunciate criticità ed a tal fine offre la massima collaborazione da parte dei vertici degli organi amministrativi del Dicastero, che sono disponibili a rendere tutti i chiarimenti necessari in audizione, oltre che a fornire un elaborato tecnico di supporto e chiarimento delle problematiche in questione.

Il senatore CALIENDO *(FIBP-UDC)* ricorda che nell'apparato giudiziario – non solo nelle audizioni, ma anche in occasione della recente inaugurazione dell'anno giudiziario – molti procuratori della Repubblica hanno espresso perplessità rispetto all'implementazione del sistema delle intercettazioni, soprattutto in merito ai ritardi relativi alla realizzazione

del cosiddetto registro digitale; auspica pertanto che si riescano ad adottare tutti i rimedi necessari ad assicurare l'efficienza del sistema.

Il senatore PILLON *(L-SP-PSd'Az)* manifesta preoccupazione per quanto è emerso nel corso delle audizioni: il sistema dei conferimenti, da un punto di vista tecnico, non garantirebbe la genuinità della prova. Ricorda la necessità di bilanciare l'interesse alla sicurezza pubblica e alla repressione dei reati con i diritti inviolabili della persona quali la *privacy* e la riservatezza familiare. Ribadisce che il suo Gruppo vigilerà in tal senso, affinché l'adozione del sistema informatico non pregiudichi i diritti inviolabili dell'indagato.

Il senatore CUCCA *(IV-PSI)* manifesta apprezzamento per la disponibilità palesata dal sottosegretario ed invita a smorzare gli allarmismi, riconoscendo comunque che le difficoltà tecniche paventatesi nel corso delle audizioni potranno essere facilmente superate.

Il senatore MIRABELLI *(PD)* ringrazia il Governo per il tempestivo intervento in seduta ed assicura che tutti i commissari lavoreranno per raggiungere il miglior risultato possibile: ciò potrà avvenire con gli emendamenti, per la parte normativa delle migliorìe che sono state affacciate nelle audizioni, ovvero sollecitando le assicurazioni che è interesse del Governo offrire, garantendo un sistema di archiviazione dei dati che tuteli i diritti inviolabili dei cittadini.

Il senatore GRASSO *(Misto-LeU)* ritiene facilmente risolvibili le criticità espresse nelle audizioni dai procuratori della Repubblica e dal Garante della *privacy*, mentre è necessaria una maggiore attenzione per la problematica del travaso dei dati sui *server*; si tratta comunque di un problema di tipo operativo che dovrà essere risolto attraverso l'adozione di specifiche tecniche da parte del Ministero, agevolata, al limite, da un differimento del termine contenuto al comma 8 dell'articolo 2.

La senatrice D'ANGELO *(M5S)* plaude al tempestivo intervento del Sottosegretario, che consentirà di riconoscere la rilevanza del fattore tempo nell'affrontare soddisfacentemente le discrasie denunciate.

La senatrice VALENTE *(PD)* ritiene che non sia emersa nel corso delle audizioni la necessità stringente di un rinvio del termine contenuto al comma 8 dell'articolo 2, quanto piuttosto il riconoscimento dell'incidenza del fattore tempo nella cristallizzazione del nuovo sistema di trasmissione dati.

Per quanto riguarda poi la recente sentenza delle sezioni unite della Cassazione sul cosiddetto captatore informatico, è necessario tenerne conto ma ponderando gli interessi in campo (come deve avvenire anche dilatando il termine a disposizione dei difensori per gli ascolti): auspica

pertanto l'adozione di modifiche idonee a migliorare un testo che giudica, complessivamente, già abbastanza adeguato.

Il PRESIDENTE ricorda come le questioni fondamentali – emerse dall'ultima audizione di ieri ed oggetto dell'odierno dibattito – siano da un lato il problema di garantire la genuinità della prova, dall'altro la necessità di apportare alcune correzioni dal punto di vista giuridico al testo del decreto legge. Propone pertanto che si svolgano in Ufficio di Presidenza integrato anche le audizioni dei vertici tecnici del Ministero della giustizia come proposto dal Sottosegretario; evidenzia anche la necessità che ai rilievi espressi sia data tempestiva risposta mediante una valutazione di impatto della nuova normativa, redatta a cura del Governo.

Il senatore PILLON *(L-SP-PSd'Az)* paventa tuttavia il rischio che l'audizione proposta si traduca in rassicurazioni formali da parte dei funzionari ministeriali; propone pertanto un più efficace confronto tra i tecnici coinvolti nella gestione della materia, eventualmente anche in contraddittorio.

Il sottosegretario GIORGIS, ribadito l'impegno del Governo a prendere sul serio la questione, ritiene tuttavia inopportuno un confronto tra i tecnici ministeriali che rappresentano la parte committente e tecnici esterni che rappresenterebbero in realtà imprese private del settore. C'è comunque la disponibilità del ministero a promuovere un incontro chiarificatore con le figure di vertice degli appositi uffici tecnici del ministero.

Dopo brevi interventi della senatrice STEFANI *(L-SP-PSd'Az)*, del senatore DAL MAS *(FIBP-UDC)* e del senatore MIRABELLI *(PD)* in ordine ai confini tra scelte politiche e valutazioni tecniche, il relatore GIARRUSSO *(M5S)* replica che – in una materia tanto delicata – le problematiche tecniche, attinendo alla creazione della prova nel processo penale, impattano su questioni giuridiche di non poco rilievo.

Per il sottosegretario GIORGIS vanno comunque distinte le opinioni politiche dalle questioni meramente tecniche, che saranno prontamente ed esaustivamente affrontate nella relazione con cui il Governo intende corrispondere alla richiesta avanzata dal Presidente; invita tutti alla massima collaborazione per giungere ad un sistema che possa dissipare ogni dubbio sull'acquisizione genuina della prova mediante le intercettazioni. Gli risponde il senatore PILLON *(L-SP-PSd'Az)*, secondo cui i profili tecnici e i profili giuridici sono strettamente connessi: alla luce delle criticità emerse dalle audizioni della giornata di ieri, non ha senso approvare una norma che dal punto di vista tecnico non sia realizzabile o attuabile; ribadisce l'importanza della genuinità della prova nel sistema del processo penale di stampo accusatorio e paventa il rischio per i diritti inviolabili dei cittadini, in caso di adozione di un sistema di trasmissione dei dati non genuino.

Il PRESIDENTE accoglie con vivo apprezzamento la disponibilità del Governo a produrre la relazione recante una valutazione di impatto della regolamentazione proposta con il decreto-legge. Sulla scorta di tale testo, che si auspica possa essere prodotto entro lunedì 10 febbraio, sarà possibile svolgere alle ore 13 di martedì 12 febbraio l'Ufficio di Presidenza integrato, nel quale avranno luogo le audizioni del capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria e del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati.

Conseguentemente, il termine per la presentazione degli emendamenti deve essere posposto, rispetto alle soluzioni pure in passato affacciate, in sede di programmazione dei lavori, dall'Ufficio di Presidenza integrato. Propone pertanto che esso cada alle ore 10 di mercoledì 12 febbraio prossimo, in modo da consentire l'espressione dei prescritti pareri nel pomeriggio e da mettere in condizione la Commissione di pronunciarsi in due sedute, da tenersi giovedì 13 febbraio per concludersi con il mandato al relatore nella stessa giornata.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Il sottosegretario GIORGIS garantisce la presenza del Governo all'audizione prefigurata ed assicura che sarà tempestivamente trasmessa la relazione richiesta.

Il PRESIDENTE invita i Gruppi a farsi carico dell'esigenza che la tempistica dei lavori di Commissione, testé prefigurata, si armonizzi con i lavori del Senato, consentendo un pieno ed utile svolgimento della sede referente mediante la possibilità di riferire all'Assemblea a partire da martedì 18 febbraio 2020.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata per domani, giovedì 6 febbraio alle ore 9,30, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,55.

DIFESA (4ª)

Mercoledì 5 febbraio 2020

Plenaria

52ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
DONNO

indi della Presidente
GARAVINI

La seduta inizia alle ore 8,35.

INTEGRAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Elezione del Presidente e di un Vice Presidente

La Commissione procede alla votazione per l'elezione del Presidente.

Partecipano alla votazione i senatori BERARDI *(FIBP-UDC)*, BRESSA *(Aut (SVP-PATT, UV))*, CANDURA *(L-SP-PSd'Az)*, CASTIELLO *(M5S)*, CAUSIN *(FIBP-UDC)*, Loredana DE PETRIS *(Misto-LeU)* (in sostituzione del senatore Buccarella), DI MICCO *(M5S)*, Daniela DONNO *(M5S)*, FUSCO *(L-SP-PSd'Az)*, Laura GARAVINI *(IV-PSI)*, IWOBI *(L-SP-PSd'Az)* (in sostituzione del senatore Pepe), Patty L'ABBATE *(M5S)* (in sostituzione del senatore Morra), LA PIETRA *(FdI)* (in sostituzione della senatrice Rauti), PAROLI *(FIBP-UDC)* (in sostituzione del senatore Gasparri), MININNO *(M5S)*, Anna Carmela MINUTO *(FIBP-UDC)*, ORTIS *(M5S)*, Giovanna PETRENGA *(FdI)*, Stefania PUCCIARELLI *(L-SP-PSd'Az)*, Tatjana ROJC *(PD)*, ROMANO *(M5S)* e VATTUONE *(PD)*.

Risulta eletta, con 13 voti, la senatrice GARAVINI *(IV-PSI)* . Risultano altresì un voto per la senatrice DONNO *(M5S)* e 8 schede bianche.

La Commissione procede quindi alla votazione per l'elezione di un Vice presidente.

Partecipano alla votazione i senatori BERARDI *(FIBP-UDC)*, BRESSA *(Aut (SVP-PATT, UV))*, CANDURA *(L-SP-PSd'Az)*, CASTIELLO *(M5S)*, CAUSIN *(FIBP-UDC)*, DI MICCO *(M5S)*, Daniela DONNO *(M5S)*, FUSCO *(L-SP-PSd'Az)*, Laura GARAVINI *(IV-PSI)*, IWOBI *(L-SP-PSd'Az)* (in sostituzione del senatore Pepe), Patty L'ABBATE *(M5S)* (in sostituzione del senatore Morra), LA PIETRA *(FdI)* (in sostituzione della senatrice Rauti), PAROLI *(FIBP-UDC)* (in sostituzione del senatore Gasparri), MININNO *(M5S)*, Anna Carmela MINUTO *(FIBP-UDC)*, ORTIS *(M5S)*, Giovanna PETRENGA *(FdI)*, Stefania PUCCIARELLI *(L-SP-PSd'Az)*, Tatjana ROJC *(PD)*, ROMANO *(M5S)* e VATTUONE *(PD)*.

Risulta eletto, con 11 voti, il senatore CANDURA *(L-SP-PSd'Az)*. Risultano altresì 10 schede bianche.

La senatrice GARAVINI, assumendo la Presidenza, rivolge un breve indirizzo di ringraziamento ai commissari.

La seduta termina alle ore 9,05.

BILANCIO (5ª)

Mercoledì 5 febbraio 2020

Plenaria

246ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

La seduta inizia alle ore 8,40.

INTEGRAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA: ELEZIONE DI UN VICE PRESIDENTE

La Commissione procede alla votazione per l'elezione di un vice Presidente.

Partecipano alla votazione i senatori: Rossella ACCOTO *(M5S)*, Laura BOTTICI *(M5S)*, CALANDRINI *(FdI)*, COMINCINI *(IV-PSI)*, Donatella CONZATTI *(IV-PSI)*, DAMIANI *(FIBP-UDC)*, DELL'OLIO *(M5S)*, ERRANI *(Misto-LeU)*, FANTETTI *(FIBP-UDC)*, FERRARI *(PD)*, Agnese GALLICCHIO *(M5S)*, MANCA *(PD)*, Marco PELLEGRINI *(M5S)*, PESCO *(M5S)*,PICHETTO FRATIN *(FIBP-UDC)*, Daisy PIROVANO *(L-SP-PSd'Az)*, PRESUTTO *(M5S)*, Erica RIVOLTA *(L-SP-PSd'Az)*, STEFANO *(PD)*, STEGER *(Aut (SVP-PATT, UV))* e ZULIANI *(L-SP-PSd'Az)*.

Risulta eletto, con 14 voti, il senatore STEFANO *(PD)*. Risultano altresì 6 schede bianche e 1 scheda nulla.

La seduta termina alle ore 8,55.

Plenaria

247ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1421) ***Deputato Flavia PICCOLI NARDELLI ed altri. – Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo con presupposto)

La relatrice CONZATTI *(IV-PSI)* illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, di ribadire per l'Assemblea il parere approvato per la Commissione di merito lo scorso 29 gennaio: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi contenuti nella relazione tecnica aggiornata presentata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, rilevato che: in ordine alla copertura di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *a)*, mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente riferito al triennio 2019-2021, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali, occorrerebbe formalmente aggiornare la copertura finanziaria al triennio 2020-2022. Tuttavia, tenuto conto che il provvedimento in esame reca oneri che comunque decorrono dal 2020, si ritiene che la copertura finanziaria possa considerarsi correttamente formulata, nel presupposto che la riduzione del fondo speciale per il triennio 2019-2021 sia da intendersi riferita al bilancio per il triennio 2020-2022; in merito all'articolo 6, comma 4, la previsione che consente alle imprese di destinare alle finalità del fondo »Carta della cultura« parte del proprio volume di affari è »senza effetti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive«; la norma di cui all'articolo 8 in materia di sconti sul prezzo di vendita dei libri non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, nel presupposto che, con riferimento al suddetto articolo 12, comma 1, lettera *a)*, la riduzione del fondo speciale per il triennio 2019-2021 sia da intendersi riferita al bilancio triennale 2020-2022.».

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA esprime un avviso conforme alla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere avanzata dalla relatrice risulta approvata.

(1672) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, recante misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore DELL'OLIO *(M5S)* illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea. Per quando di competenza, in relazione al testo, ribadisce il parere non ostativo già reso alla Commissione di merito, alla luce degli elementi istruttori recati dalla relazione tecnica aggiornata.

Con riferimento alle proposte emendative, ribadisce il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, già reso alla Commissione di merito sugli emendamenti 1.2, 1.4, 1.0.1, 1.0.4, 2.0.2 e 2.0.9. Sui restanti emendamenti conferma parere non ostativo.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA esprime un avviso conforme al relatore.

I senatori PICHETTO FRATIN *(FIBP-UDC)* e CALANDRINI *(FdI)*, nonché la senatrice FERRERO *(L-SP-PSd'Az)*, annunciano il voto di astensione dei rispettivi Gruppi.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta del relatore.

(1144) ***Deputato IEZZI ed altri. – Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione***

(Parere alla 1ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice RIVOLTA *(L-SP-PSd'Az)* illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, di ribadire il parere non ostativo già espresso all'Assemblea nella seduta del 31 luglio 2019. Incidentalmente, rammenta che presso la Commissione di merito sono state ritirate tutte le proposte emendative presentate.

La rappresentante del GOVERNO formula un avviso non ostativo sul provvedimento in esame.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo avanzata dalla relatrice.

(1239) ***Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Strasburgo il 18 dicembre 1997; b) Protocollo di emendamento al Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Strasburgo il 22 novembre 2017***

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA mette a disposizione della Commissione una nota recante risposte ai chiarimenti avanzati dal relatore.

Il relatore CALANDRINI *(FdI)* illustra quindi, alla luce delle risposte fornite dal Governo, la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto delle rassicurazioni fornite dal Governo circa l'adeguatezza del metodo di calcolo utilizzato per la quantificazione degli oneri connessi al trasferimento delle persone condannate in relazione ai Protocolli in titolo, nonché della conferma che il parametro della Turchia, sul quale è calibrata la misurazione di tali oneri, si basa su un importo medio che permette di considerare le svariate casistiche che si possono manifestare in un range di valori compreso tra un minimo e un massimo, permettendo quindi di fronteggiare gli eventuali oneri di maggiore entità; rilevata e condivisa dal Governo la necessità di aggiornare all'esercizio finanziario 2020 e al bilancio triennale 2020-2022 la decorrenza temporale degli oneri e della relativa copertura di cui all'articolo 3, comma 1; valutata favorevolmente l'espunzione dell'articolo 3, comma 2, recante la clausola di monitoraggio degli oneri, la cui attivazione non richiede una espressa autorizzazione, essendo prevista in via generale dalla legge di contabilità a fronte di oneri costruiti come previsione di spesa,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modificazioni: il comma 1 dell'articolo 3 sia sostituito dal seguente: "1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione discendenti dall'attuazione degli articoli 2 e 3 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, valutati in euro 5.189 annui a decorrere dall'anno 2020, e dalle rimanenti spese derivanti dall'articolo 3 del medesimo Protocollo, pari a euro 4.000 annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri

e della cooperazione internazionale; sia soppresso il comma 2 del medesimo articolo 3"».

Con l'avviso favorevole della rappresentante del GOVERNO e previa verifica del numero legale, la Commissione approva la proposta del relatore.

(1079) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Mongolia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 3 maggio 2016***

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore COMINCINI *(IV-PSI)* illustra la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto delle rassicurazioni fornite dal Governo circa l'assenza di oneri per la finanza pubblica derivanti dalle disposizioni dell'Accordo, fatta eccezione per le spese concernenti le consultazioni annuali tra le Parti, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera *d)*, che trovano copertura nell'articolo 3 del disegno di legge; attesa la necessità di riformulare l'articolo 3 del disegno di legge, al fine di aggiornare al 2020 e al triennio 2020-2022 la decorrenza dell'onere e della relativa copertura, nonché di modulare la quantificazione dell'onere come tetto di spesa,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione dell'articolo 3 con il seguente: "Articolo 3 (Copertura finanziaria) 1. All'onere derivante dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera *d)*, dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutato in 5.358 euro annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con appositi decreti, le occorrenti variazioni di bilancio"».

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme al relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione, già convocata per domani, giovedì 6 febbraio 2020, alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,25.

FINANZE E TESORO (6ª)

Mercoledì 5 febbraio 2020

Plenaria

157ª Seduta

Presidenza del Presidente
BAGNAI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Baretta.

La seduta inizia alle ore 8,45.

INTEGRAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Elezione di un Vice Presidente

La Commissione procede all'elezione di un Vice Presidente.

Prendono parte alla votazione il presidente BAGNAI *(L-SP-PSd'Az)* e i senatori Laura BOTTICI *(M5S)*, BUCCARELLA *(Misto)*, D'ALFONSO *(PD)*, DI NICOLA *(M5S)*, Tiziana Carmela Rosaria DRAGO *(M5S)*, FENU *(M5S)*, LANNUTTI *(M5S)*, Cinzia LEONE *(M5S)*, MARINO *(IV-PSI)*, MIRABELLI *(PD)* in sostituzione del senatore Cerno, MONTANI *(L-SP-PSd'Az)*, ORTIS *(M5S)*, PEROSINO *(FIBP-UDC)*, SAVIANE *(L-SP-PSd'Az)*, SIRI *(L-SP-PSd'Az)* e STEGER *(Aut (SVP-PATT, UV))*.

Con tredici voti, risulta eletto il senatore Mauro Maria MARINO *(IV-PSI)*. Risultano altresì quattro schede bianche.

Il senatore MARINO *(IV-PSI)* interviene per ringraziare i colleghi per la fiducia accordatagli.

IN SEDE REFERENTE

(1672) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, recante misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento***, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 gennaio scorso.

Il presidente BAGNAI comunica che sono stati presentati 21 emendamenti e 2 ordini del giorno, pubblicati in allegato, e che sono pervenuti i prescritti pareri delle Commissioni 1ª e 5ª.

Il senatore SIRI *(L-SP-PSd'Az)* ritira l'emendamento 1.0.4 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/1672/3/6, pubblicato in allegato.

Il senatore PEROSINO *(FIBP-UDC)* aggiunge la propria firma all'ordine del giorno G/1672/1/6.

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, sono improponibili, per estraneità della materia, gli emendamenti 2.0.6 e 2.0.7.

Il PRESIDENTE avverte quindi che si passa all'illustrazione degli emendamenti.

Nessuno chiedendo di intervenire, gli stessi si intendono illustrati.

Si passa dunque all'esame degli ordini del giorno.

Il sottosegretario BARETTA propone una riformulazione degli ordini del giorno G/1672/1/6 e G/1672/2/6, dichiarandosi disponibile ad accogliere come raccomandazione. Stessa disponibilità esprime per l'ordine del giorno G/1672/3/6.

Il senatore PEROSINO *(FIBP-UDC)*, accogliendo la proposta del Governo, riformula gli ordini del giorno G/1672/1/6 e G/1672/2/6 in testi 2, pubblicati in allegato.

Non insistendo i proponenti per la votazione, gli ordini del giorno G/1672/1/6 (testo 2), G/1672/2/6 (testo 2) e G/1672/3/6 sono dunque accolti come raccomandazione.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge in titolo.

La relatrice BOTTICI *(M5S)* invita al ritiro di tutti gli emendamenti, altrimenti il parere sarà contrario.

Il sottosegretario BARETTA si esprime in maniera conforme.

Il senatore MONTANI *(L-SP-PSd'Az)* ritira l'emendamento 1.1.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 1.2 è posto ai voti e respinto.

Con distinte votazioni sono poi respinti gli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3 e 1.0.5.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 2.

La relatrice BOTTICI *(M5S)* invita i proponenti a ritirare tutti gli emendamenti, altrimenti il parere sarà contrario.

Il sottosegretario BARETTA si esprime in maniera conforme.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 2.0.1 e 2.0.2 sono respinti.

Il senatore PEROSINO *(FIBP-UDC)* ritira l'emendamento 2.0.3 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/1672/4/6, pubblicato in allegato, che il sottosegretario BARETTA si dichiara disponibile ad accogliere come raccomandazione.

Il senatore PEROSINO *(FIBP-UDC)* non insiste per la votazione.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti da 2.0.4 a 2.0.11.

Il PRESIDENTE avverte che si è così concluso l'esame degli ordini del giorno e degli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo; non essendoci richieste di interventi per dichiarazioni di voto, si passa al mandato a riferire.

La Commissione conferisce infine mandato alla relatrice, senatrice Bottici, di riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 1672, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, chiedendo l'autorizzazione a svolgere oralmente la relazione.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il presidente BAGNAI, al fine di programmare i prossimi lavori della Commissione, propone di convocare un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per le ore 15 della giornata odierna.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,10.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1672

(al testo del decreto-legge)

G/1672/1/6 (testo 2)

DAMIANI, PICHETTO FRATIN, FERRO, FANTETTI, SACCONE, PEROSINO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, recante misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento»,

premesso che:

il provvedimento in titolo disciplina una complessa operazione finanziaria che si innesta nell'azione di rilancio e ricapitalizzazione della Banca popolare di Bari (BPB) che rappresenta, con le sue oltre 350 filiali, 9 miliardi di raccolta, 14 di attivo e 3.300 dipendenti, 70.000 soci, la più grande popolare rimasta in Italia, dopo quella di Sondrio, e la banca di sistema più importante del Mezzogiorno;

in particolare, vengono attribuiti a Invitalia (l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, una società per azioni quotata integralmente partecipata dallo Stato) uno o più contributi in conto capitale, fino a 900 milioni di euro nel 2020, interamente finalizzati al rafforzamento patrimoniale della società Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale – MCC che a sua volta potrà promuovere attività finanziarie e di investimento, anche a sostegno delle imprese nel Mezzogiorno, anche mediante l'acquisizione di partecipazioni al capitale di banche e società finanziarie;

dopo le operazioni realizzate da MCC, è prevista la possibilità di scindere MCC e costituire una nuova società, a cui sono assegnate attività finanziarie e di investimento e partecipazioni acquisite da banche e società finanziarie. Le azioni rappresentative dell'intero capitale sociale della società così costituita sono attribuite, senza corrispettivo, al Ministero dell'economia e delle finanze,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa di competenza finalizzata a far sì che le operazioni finanziarie di cui al presente provvedimento, qualora comportino il ricorso alla cessione di partecipazioni del capitale di società bancarie e finanziarie, siano realizzate attraverso progetti di ristrutturazione e rilancio industriale idonei

a garantire la tutela dei risparmiatori e la massima salvaguardia dei livelli occupazionali delle società direttamente coinvolte, senza pregiudizio del valore territoriale della vicinanza e della relazione con il tessuto imprenditoriale e sociale di riferimento.

G/1672/1/6

DAMIANI, PICHETTO FRATIN, FERRO, FANTETTI, SACCONE

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, recante misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento»,

premesso che:

il provvedimento in titolo disciplina una complessa operazione finanziaria che si innesta nell'azione di rilancio e ricapitalizzazione della Banca popolare di Bari (BPB) che rappresenta, con le sue oltre 350 filiali, 9 miliardi di raccolta, 14 di attivo e 3.300 dipendenti, 70.000 soci, la più grande popolare rimasta in Italia, dopo quella di Sondrio, e la banca di sistema più importante del Mezzogiorno;

in particolare, vengono attribuiti a Invitalia (l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, una società per azioni quotata integralmente partecipata dallo Stato) uno o più contributi in conto capitale, fino a 900 milioni di euro nel 2020, interamente finalizzati al rafforzamento patrimoniale della società Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale – MCC che a sua volta potrà promuovere attività finanziarie e di investimento, anche a sostegno delle imprese nel Mezzogiorno, anche mediante l'acquisizione di partecipazioni al capitale di banche e società finanziarie;

dopo le operazioni realizzate da MCC, è prevista la possibilità di scindere MCC e costituire una nuova società, a cui sono assegnate attività finanziarie e di investimento e partecipazioni acquisite da banche e società finanziarie. Le azioni rappresentative dell'intero capitale sociale della società così costituita sono attribuite, senza corrispettivo, al Ministero dell'economia e delle finanze,

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa di competenza finalizzata a far sì che le operazioni finanziarie di cui al presente provvedimento, qualora comportino il ricorso alla cessione di partecipazioni del capitale di società bancarie e finanziarie, siano realizzate attraverso progetti di ristrutturazione e rilancio industriale idonei a garantire la tutela dei risparmiatori e la massima salvaguardia dei livelli occupazionali delle società direttamente coin-

volte, senza pregiudizio del valore territoriale della vicinanza e della relazione con il tessuto imprenditoriale e sociale di riferimento.

G/1672/2/6 (testo 2)
VITALI, MALLEGNI, PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, recante misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento»,

premesso che:

il provvedimento disciplina un'operazione finanziaria ai sensi della quale sono attribuiti a Invitalia uno o più contributi in conto capitale, fino a 900 milioni di euro nel 2020, interamente finalizzati al rafforzamento patrimoniale della società Banca del Mezzogiorno- Mediocredito Centrale – MCC, per consentire a MCC la promozione di attività finanziarie e di investimento, anche a sostegno delle imprese nel Mezzogiorno, anche mediante l'acquisizione di partecipazioni al capitale di banche e società finanziarie;

anche se non è specificato nell'articolato del provvedimento, come evidenziato nel Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 18, del 15 dicembre 2019, nel corso quale è stato varato il provvedimento in esame, le misure del provvedimento in esame si inseriscono nell'azione di rilancio della Banca Popolare di Bari (BPB), che lo scorso 13 dicembre è stata sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria da parte della Banca d'Italia. Viene specificato, inoltre, che in base al decreto verrà disposto un aumento di capitale che consentirà a MCC, insieme con il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) e ad eventuali altri investitori, di partecipare al rilancio della Banca Popolare di Bari (BPB);

la BPB rappresenta, con le sue oltre 350 filiali, 9 miliardi di raccolta, 14 di attivo e 3.300 dipendenti, 70.000 soci, la più grande popolare rimasta in Italia, dopo quella di Sondrio ed è la banca di sistema più importante del Mezzogiorno;

in un approfondimento pubblicato il 16 dicembre u.s., la Banca d'Italia, che ha riassunto alcuni dati sulla situazione economica e patrimoniale della BPB e ha illustrato le principali attività di vigilanza che hanno riguardato la medesima banca, ha evidenziato che già nel 2010 la BPB è stata assoggettata ad accertamenti ispettivi conclusi con una valutazione parzialmente sfavorevole, a causa di carenze nell'organizzazione e nei controlli interni sul credito;

lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e controllo della BPB e la sottoposizione della stessa alla procedura di am-

ministrazione straordinaria, è avvenuta a seguito dell'ufficializzazione, a dicembre, dei risultati dell'accertamento avviato dalla Banca d'Italia lo scorso 18 giugno 2019, che evidenziano gravi perdite patrimoniali che hanno portato i requisiti prudenziali di vigilanza al di sotto dei limiti regolamentari;

sono in corso indagini penali sulla gestione della BPB, che come già accennato è il più importante istituto di credito del Mezzogiorno d'Italia, che fanno emergere una gestione fallimentare da parte dei vertici della banca. Nonostante l'istituto di credito versasse in condizioni di perdita, venivano disposti aumenti tramite *bonus* e gettoni di presenze ai componenti del CDA;

numerosi sono gli investitori che dal 2010 in poi hanno comprato azioni ed obbligazioni subordinate della banca. Sino ad oggi l'Arbitro per le controversie finanziarie ha emesso circa 200 pronunce in danno di BPB per violazioni delle norme del TUF nella vendita dei suoi titoli;

è doveroso intervenire nel sistema bancario della BPB a tutela dei correntisti, degli obbligazionisti, degli azionisti, dei dipendenti e dell'equilibrio dell'economia del Paese, al netto delle responsabilità civili e penali che verranno accertate dalla magistratura,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa a salvaguardia dei risparmiatori e dei creditori, rendendo disponibili in tempi brevi le risorse per gli indennizzi loro spettanti, nonché ogni iniziativa utile al recupero delle risorse finanziarie dai soggetti della BPB responsabili del dissesto.

G/1672/2/6

VITALI, MALLEGNI, PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, recante misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento»,

premesso che:

il provvedimento disciplina un'operazione finanziaria ai sensi della quale sono attribuiti a Invitalia uno o più contributi in conto capitale, fino a 900 milioni di euro nel 2020, interamente finalizzati al rafforzamento patrimoniale della società Banca del Mezzogiorno- Mediocredito Centrale – MCC, per consentire a MCC la promozione di attività finanziarie e di investimento, anche a sostegno delle imprese nel Mezzogiorno, anche me-

diante l'acquisizione di partecipazioni al capitale di banche e società finanziarie;

anche se non è specificato nell'articolato del provvedimento, come evidenziato nel Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 18, del 15 dicembre 2019, nel corso quale è stato varato il provvedimento in esame, le misure del provvedimento in esame si inseriscono nell'azione di rilancio della Banca Popolare di Bari (BPB), che lo scorso 13 dicembre è stata sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria da parte della Banca d'Italia. Viene specificato, inoltre, che in base al decreto verrà disposto un aumento di capitale che consentirà a MCC, insieme con il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) e ad eventuali altri investitori, di partecipare al rilancio della Banca Popolare di Bari (BPB);

la BPB rappresenta, con le sue oltre 350 filiali, 9 miliardi di raccolta, 14 di attivo e 3.300 dipendenti, 70.000 soci, la più grande popolare rimasta in Italia, dopo quella di Sondrio ed è la banca di sistema più importante del Mezzogiorno;

in un approfondimento pubblicato il 16 dicembre u.s., la Banca d'Italia, che ha riassunto alcuni dati sulla situazione economica e patrimoniale della BPB e ha illustrato le principali attività di vigilanza che hanno riguardato la medesima banca, ha evidenziato che già nel 2010 la BPB è stata assoggettata ad accertamenti ispettivi conclusi con una valutazione parzialmente sfavorevole, a causa di carenze nell'organizzazione e nei controlli interni sul credito;

lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e controllo della BPB e la sottoposizione della stessa alla procedura di amministrazione straordinaria, è avvenuta a seguito dell'ufficializzazione, a dicembre, dei risultati dell'accertamento avviato dalla Banca d'Italia lo scorso 18 giugno 2019, che evidenziano gravi perdite patrimoniali che hanno portato i requisiti prudenziali di vigilanza al di sotto dei limiti regolamentari;

sono in corso indagini penali sulla gestione della BPB, che come già accennato è il più importante istituto di credito del Mezzogiorno d'Italia, che fanno emergere una gestione fallimentare da parte dei vertici della banca. Nonostante l'istituto di credito versasse in condizioni di perdita, venivano disposti aumenti tramite *bonus* e gettoni di presenze ai componenti del CDA;

numerosi sono gli investitori che dal 2010 in poi hanno comprato azioni ed obbligazioni subordinate della banca. Sino ad oggi l'Arbitro per le controversie finanziarie ha emesso circa 200 pronunce in danno di BPB per violazioni delle norme del TUF nella vendita dei suoi titoli;

è doveroso intervenire nel sistema bancario della BPB a tutela dei correntisti, degli obbligazionisti, degli azionisti, dei dipendenti e dell'equilibrio dell'economia del Paese, al netto delle responsabilità civili e penali che verranno accertate dalla magistratura,

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa a salvaguardia dei risparmiatori e dei creditori, rendendo disponibili in tempi brevi le risorse per gli indennizzi loro spettanti, nonché ogni iniziativa utile al recupero delle risorse finanziarie dai soggetti della BPB responsabili del dissesto.

G/1672/3/6 (*già* em. 1.0.4)

PEROSINO, SIRI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, recante misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento»,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare disposizioni in materia di rapporto di conto corrente di cui all'emendamento 1.0.4.

G/1672/4/6 (*già* em. 2.0.3)

PEROSINO, SIRI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, recante misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento»,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare disposizioni in materia di classificazione e valutazione dei crediti deteriorati di cui all'emendamento 2.0.3.

Art. 1.

1.1

MONTANI, SIRI, SAVIANE

Al comma 1 dopo le parole: «secondo logiche, criteri e condizioni di mercato» *inserire le seguenti*: «nonché nel rispetto dei princìpi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione».

1.2

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, PICHETTO FRATIN

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le assegnazioni dei contributi in conto capitale in favore dell'Agenzia Nazionale per l'attrazione investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. di cui al presente comma devono intendersi come aumenti del capitale sociale dell'Agenzia stessa.».

1.3

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 1-bis *aggiungere il seguente:*

«1-*ter*. La Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale S.p.A. promuove lo sviluppo di attività finanziarie e di investimento anche attraverso il ruolo dei Confidi, al fine di rafforzare gli investimenti delle piccole e medie imprese dei territori del Sud, nonché a sostegno dell'accesso al credito in favore delle start up giovanili. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità e i criteri attuativi delle disposizioni di cui al periodo precedente.».

1.4

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 1-bis*, aggiungere il seguente:*

«1-*ter*. Le operazioni finanziarie di cui al comma 1, qualora comportino il ricorso alla cessione di partecipazioni del capitale di società banca-

rie e finanziarie, sono realizzate attraverso progetti di ristrutturazione e rilancio industriale idonei a garantire la tutela dei risparmiatori e la massima salvaguardia dei livelli occupazionali delle società direttamente coinvolte, senza pregiudizio del valore territoriale della vicinanza e della relazione con il tessuto imprenditoriale e sociale di riferimento.».

1.5

MONTANI, SIRI, SAVIANE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le società di nuova costituzione di cui al comma precedente sono disciplinate dalle disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. La nomina del Consiglio di amministrazione della società è effettuata dalla base sociale, secondo le previsioni dello Statuto e dell'atto costitutivo delle società medesime».

1.0.1

DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

1. Su richiesta dei possessori che siano persone fisiche, imprenditori individuali, imprenditori agricoli e coltivatori diretti, le azioni o obbligazioni subordinate emesse dalla Banca Popolare di Bari, possedute alla data del 13 dicembre 2019, se ancora in possesso dei predetti risparmiatori, sono convertite a titolo gratuito in diritti di opzione per la sottoscrizione di nuove azioni da esercitare in occasione dell'aumento di capitale dell'emittente di cui al presente comma. I diritti di opzione incorporano uno sconto non inferiore al 33 per cento del valore delle azioni fissato in occasione dell'aumento di capitale, e sono assegnati a ciascun risparmiatore che ne faccia richiesta entro il 30 giugno del 2020 per un ammontare corrispondente all'entità del credito vantato o del valore dei titoli azionari di cui al primo periodo del presente comma.

2. La richiesta di assegnazione dei diritti di opzione di cui al presente articolo può essere esercitata anche dagli eredi dei risparmiatori di cui al comma 1 in via parziaria e per l'entità della rispettiva quota ereditaria, ovvero dal coniuge, dal convivente o dai parenti entro il secondo grado in possesso dei predetti strumenti finanziari a seguito di trasferimento per atto tra vivi.

3. Al fine di assicurare la più ampia tutela mediante erogazione di indennizzi a favore dei risparmiatori della Banca popolare di Bari che hanno subìto un pregiudizio ingiusto da parte della medesima banca in ragione delle violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza, ai sensi del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo cui affluiscono per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 le risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Ai fini dell'accesso alla tutela prevista ai sensi del presente comma e dell'erogazioni dei relativi indennizzi, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 494 a 507 della legge 30 dicembre 2018 n. 145. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono dettate, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni attuative del presente comma.».

1.0.2

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, PICHETTO FRATIN

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Banche di credito cooperativo)

1. All'articolo 2-*bis* del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale obbligo è altresì assolto dalle banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 37-*bis*, comma 1-*bis*, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che, in alternativa alla costituzione del gruppo bancario cooperativo, hanno esercitato la facoltà di adottare sistemi di tutela istituzionale, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europea e del Consiglio, del 26 giugno 2013, fino alla data di adesione ad un sistema di tutela istituzionale di cui allo stesso articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, dall'adesione delle stesse al Fondo temporaneo di cui al presente comma.";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'adesione al Fondo avviene entro trenta giorni dalla data di approvazione del relativo statuto. L'adesione di una banca di credito cooperativo al gruppo bancario cooperativo, ovvero, per una banca di credito cooperativo avente sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, al sistema di tutela istituzionale, non comporta il venir meno dell'adesione della stessa al Fondo temporaneo. Al più tardi alla data dell'adesione dell'ultima banca di credito cooperativo al gruppo bancario cooperativo o al sistema di tutela istituzionale, gli organi del Fondo, previa consultazione con le capogruppo dei gruppi bancari cooperativi e con l'ente gestore del sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 37-*bis*, comma 1-*bis*, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, convocano l'Assemblea per deliberare sulle modalità di scioglimento dello stesso".

2. All'articolo 150-*ter* del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-*bis*, dopo le parole: "anche dalla capogruppo del gruppo bancario cooperativo a cui appartiene l'emittente" sono aggiunte le seguenti: "o dall'ente gestore del sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 37-*bis*, comma 1-*bis* del presente decreto a cui aderisce l'emittente" e dopo le parole: "della singola banca di credito cooperativo emittente e del gruppo" sono aggiunte le seguenti: "bancario cooperativo o del sistema di tutela istituzionale";

b) al comma 4-*ter* sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le maggioranze richieste per la costituzione delle assemblee delle banche di credito cooperativo emittenti azioni di finanziamento e per la validità delle deliberazioni sono determinate dallo statuto e sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci cooperatori e ai soci finanziatori. Alle modifiche statutarie necessarie per l'adeguamento degli statuti delle banche di credito cooperativo emittenti azioni di finanziamento ai fini del presente comma non si applica l'articolo 2437, primo comma, lettera g), del codice civile.";

c) dopo il comma 4-*ter* è aggiunto il seguente:

"4-*quater*. Ai fini di cui all'articolo 57 del presente decreto e di cui agli articoli 2501-*ter* e 2506 del codice civile, in caso di fusioni o scissioni alle quali partecipano banche di credito cooperativo che abbiano emesso azioni di finanziamento, le banche di credito cooperativo incorporanti, risultanti dalla fusione o beneficiarie del trasferimento per scissione, possono emettere azioni di finanziamento ai sensi del comma 4-*bis* quando le azioni di finanziamento precedentemente emesse non siano state oggetto di rimborso ai sensi del comma 4. I diritti patrimoniali e amministrativi spettanti ai soci finanziatori sono stabiliti dallo statuto, anche in deroga a quanto previsto dal comma 3"».

1.0.3
MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

1. All'articolo 2-*bis* del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale obbligo è altresì assolto dalle banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 37-*bis*, comma 1-*bis*, del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, che, in alternativa alla costituzione del gruppo bancario cooperativo, hanno esercitato la facoltà di adottare sistemi di tutela istituzionale, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, fino alla data di adesione ad un sistema di tutela istituzionale di cui allo stesso articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, dall'adesione delle stesse al Fondo temporaneo di cui al presente comma.";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'adesione al Fondo avviene entro trenta giorni dalla data di approvazione del relativo statuto. L'adesione di una banca di credito cooperativo al gruppo bancario cooperativo, ovvero, per una banca di credito cooperativo avente sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, al sistema di tutela istituzionale, non comporta il venir meno dell'adesione della stessa al Fondo temporaneo. Al più tardi alla data dell'adesione dell'ultima banca di credito cooperativo al gruppo bancario cooperativo o al sistema di tutela istituzionale, gli organi del Fondo, previa consultazione con le capogruppo dei gruppi bancari cooperativi e con l'ente gestore del sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 37-*bis*, comma 1-*bis*, del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, convocano l'Assemblea per deliberare sulle modalità di scioglimento dello stesso".

2. All'articolo 150-*ter* del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: *a)* al comma 4-*bis*, dopo le parole: "anche dalla capogruppo del gruppo bancario cooperativo a cui appartiene l'emittente" sono inserite le seguenti: "o dall'ente gestore del sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 37-*bis*, comma 1-*bis* del presente decreto a cui aderisce l'emittente" e dopo le parole: "della singola banca di credito cooperativo emittente e del gruppo" sono inserite le seguenti: "bancario cooperativo o del sistema di tutela istituzionale"; *b)* al comma 4-*ter* sono aggiunti, in fine, i seguenti

periodi: "Le maggioranze richieste per la costituzione delle assemblee delle banche di credito cooperativo emittenti azioni di finanziamento e per la validità delle deliberazioni sono determinate dallo statuto e sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci cooperatori e ai soci finanziatori. Alle modifiche statutarie necessarie per l'adeguamento degli statuti delle banche di credito cooperativo emittenti azioni di finanziamento ai fini del presente comma non si applica l'articolo 2437, primo comma, lettera *g)*, del codice civile."; *c)* dopo il comma 4-*ter* è aggiunto il seguente: "4-*quater*. Ai fini di cui all'articolo 57 del presente decreto e di cui agli articoli 2501-*ter* e 2506 del codice civile, in caso di fusioni o scissioni alle quali partecipano banche di credito cooperativo che abbiano emesso azioni di finanziamento, le banche di credito cooperativo incorporanti, risultanti dalla fusione o beneficiarie del trasferimento per scissione, possono emettere azioni di finanziamento ai sensi del comma 4-*bis* quando le azioni di finanziamento precedentemente emesse non siano state oggetto di rimborso ai sensi del comma 4. I diritti patrimoniali e amministrativi spettanti ai soci finanziatori sono stabiliti dallo statuto, anche in deroga a quanto previsto dal comma 3."».

1.0.4

SIRI, MONTANI, SAVIANE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Disposizioni per l'utilizzo e l'erogazione del rapporto di conto corrente)

1. All'articolo 33 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, al comma 3, la lettera a) è abrogata.

2. Dopo l'articolo 1857 del Codice Civile, è inserito il seguente:

"Art. 1857-*bis*.

(Apertura e chiusura di un rapporto di conto corrente)

1. La banca non può in alcun caso esimersi dall'accendere un rapporto di conto corrente.

2. La banca non può recedere dal contratto di conto corrente prima della scadenza del termine quando i saldi siano in attivo."».

1.0.5

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

1. All'articolo 70-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dopo il comma 3, inserire i seguenti commi:

"3-*bis*. Alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un soggetto partecipante a un gruppo IVA da consorzi, ivi comprese le società consortili e le società cooperative con funzioni consortili, a cui lo stesso soggetto è consorziato, non partecipanti al medesimo gruppo IVA, si applica il comma 2 dell'articolo 10 del presente decreto.

3-*ter*. Ai fini dell'applicazione del comma precedente, la verifica della condizione prevista dall'articolo 10, secondo comma, ai sensi della quale, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione di cui all'articolo 19-bis, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-*bis*, sia stata non superiore al 10 per cento, va effettuata sulla base della percentuale determinata:

a) in capo al consorziato, per ognuno degli anni antecedenti al primo anno di efficacia dell'opzione per la costituzione del gruppo IVA, compresi nel triennio di riferimento;

b) in capo al gruppo IVA, per ognuno degli anni di validità dell'opzione per la costituzione del gruppo medesimo, compresi nel triennio di riferimento."».

Art. 2.

2.0.1

PEROSINO, GASPARRI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385)

All'articolo 37-*bis* del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"Lo statuto della capogruppo indica il numero massimo delle azioni con diritto di voto che possono essere detenute da ciascun socio, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 22, comma 1. In ogni caso, l'insieme dei soci aventi sede in ciascuna Regione italiana non potranno detenere, direttamente e/o indirettamente, un numero di azioni con diritto di voto superiore al quindici percento del totale delle stesse. Nel caso in cui venga superato il predetto limite le azioni eccedenti dovranno essere cedute entro 18 mesi e il diritto di voto per la parte eccedente è sospeso in proporzione alle azioni da ciascuno detenute.",

b) il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

"Con atto della capogruppo è disciplinato il processo di consultazione delle banche di credito cooperativo aderenti al gruppo in materia di strategie, politiche commerciali, raccolta del risparmio ed erogazione del credito nonché riguardo al perseguimento delle finalità mutualistiche. Al fine di tener conto delle specificità delle aree interessate, la consultazione avviene mediante assemblee territoriali su base regionale purché le determinazioni *ex adverso* siano adeguatamente motivate anche in termini di vantaggi compensativi delle banche di credito cooperativo, i cui pareri non sono vincolanti per la capogruppo.",

c) l comma 3-*ter* è sostituito dal seguente:

"Le banche del gruppo che, sulla base del sistema di classificazione del rischio adottato dalla capogruppo, si collocano nelle classi di rischio migliori e comunque quelle che alternativamente abbiano almeno due dei seguenti requisiti (i) fondi propri superiori a € 100 milioni, (ii) CET 1 > 19 per cento, (iii) rapporto crediti deteriorati/crediti alla clientela < 10 per cento: *a)* definiscono in autonomia i propri piani strategici ed operativi; *b)* comunicano tali piani alla capogruppo affinché quest'ultima eserciti le proprie attività di controllo; *c)* nominano autonomamente i componenti dei propri organi di amministrazione e controllo e della direzione generale fermi restando i requisiti di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 26. Ogni atto della capogruppo di specificazione del sistema di classificazione del rischio previsto nel contratto di coesione è sottoposto all'approvazione preventiva della Banca d'Italia."».

2.0.2

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, PICHETTO FRATIN

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Misure volte allo smaltimento dei crediti deteriorati da parte degli istituti di credito e alla prevenzione dell'emergenza abitativa conseguente a procedimenti di esecuzione forzata e per la valorizzazione del patrimonio immobiliare)

1. Il presente articolo è volto a prevenire l'insorgere di una situazione di emergenza abitativa e di conseguente disagio sociale determinata dal crescente numero di unità immobiliari sottoposte a espropriazione forzata in conseguenza, del recupero dei crediti deteriorati da parte degli istituti di credito nel contesto dell'attuale congiuntura economica negativa.

2. Ai fini del presente articolo, per "istituti di credito" si intendono le banche e i gruppi bancari interessati da procedure di risanamento, risoluzione o sostegno economico-finanziario pubblico straordinario ai sensi della normativa vigente, selezionati secondo i criteri definiti con il decreto di cui al comma 6.

3. Ai fini del presente articolo, per "crediti deteriorati" si intendono esclusivamente i crediti iscritti nel bilancio e classificati come crediti in sofferenza da parte degli istituti di credito.

4. Il presente articolo si applica a tutte le unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata senza distinzione di categoria catastale.

5. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, per gli anni 2020, 2021 e 2022, il Fondo patrimonio Italia, di seguito denominato "Fondo", con una dotazione minima di 500 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2020, 2021 e 2022. La dotazione del Fondo è destinata all'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definiti i limiti di investimento delle risorse del Fondo, secondo criteri volti alla riduzione dei rischi di credito, di concentrazione e di mercato e nel rispetto di parametri di sostenibilità per la finanza pubblica e di equilibrio finanziario nella gestione del Fondo medesimo, nonché i criteri per l'individuazione delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata da acquistare ai sensi del comma 8. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti i criteri per la selezione degli istituti di credito ammessi e le modalità di presentazione della richiesta di intervento del Fondo ai sensi del comma 8.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti

tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri e le modalità per la gestione e la valorizzazione delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata acquisite dal Fondo, con priorità per la loro utilizzazione per le finalità di cui al comma 1. Con il medesimo decreto sono altresì indicati i criteri per l'individuazione dei soggetti economicamente o socialmente deboli, ai fini dell'applicazione delle misure di tutela da parte del Fondo.

8. Gli istituti di credito che intendono chiedere l'intervento del Fondo allegano alla richiesta l'elenco delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata che sono poste a garanzia dei propri crediti deteriorati, indicando la classificazione con cui il credito è iscritto nel bilancio, i dati identificativi dell'unità immobiliare, comprendenti la sua localizzazione, la tipologia, i dati catastali e il valore aggiornato all'ultimo trimestre, nonché i dati identificativi della procedura esecutiva instaurata, il valore dell'unità immobiliare stimato dal consulente tecnico d'ufficio, la data e il prezzo base della successiva asta.

9. Gli istituti di credito indicano altresì i dati identificativi delle ipoteche iscritte a proprio favore sulle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata e i dati identificativi dei soggetti debitori o garanti proprietari delle stesse.

10. Gli istituti di credito, contestualmente alla presentazione della richiesta di intervento del Fondo, ne inviano comunicazione scritta a tutti i debitori e i garanti dei crediti per i quali chiedono l'intervento del Fondo. La comunicazione deve contenere l'avvertenza, espressa in modo chiaro e comprensibile, che il destinatario della comunicazione può opporsi all'intervento del Fondo, inviando comunicazione scritta all'istituto di credito e in copia al Fondo stesso entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.

11. L'intervento del Fondo è precluso nel caso in cui il debitore o il garante proprietario dell'unità immobiliare oggetto di espropriazione forzata, ai sensi del comma 8 e nel termine ivi previsto, comunichi la propria opposizione, senza obbligo di motivazione.

12. Entro sessanta giorni il Fondo valuta la conformità della richiesta alle finalità di cui al comma 1, nonché l'opportunità dell'operazione, esaminando, ove ritenuto necessario, separatamente ogni unità immobiliare oggetto di espropriazione forzata, anche avvalendosi della consulenza di professionisti esterni. A seguito di tale valutazione, il Fondo comunica all'istituto di credito richiedente il rigetto o l'accoglimento della richiesta di intervento.

13. L'eventuale accoglimento della richiesta di intervento può riguardare tutte le unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata o parte di esse, sulla base della valutazione dell'opportunità dell'intervento effettuata in relazione a ciascuna unità immobiliare.

14. Qualora accolga la richiesta di intervento presentata dall'istituto di credito ai sensi del comma 8, il Fondo comunica le condizioni di acquisto delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata.

15. Il Fondo può acquistare in blocco tutte le unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata iscritte nell'elenco di cui al comma 8 o partecipare alle singole aste giudiziarie secondo le modalità descritte dal presente articolo.

16. Nella valutazione della migliore modalità di acquisto delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata, il Fondo effettua ogni analisi ritenuta necessaria e, in particolare, tiene conto del numero complessivo delle unità immobiliari, del valore di ciascuna unità stimato dalla consulenza tecnica d'ufficio depositata nella relativa procedura esecutiva o concorsuale, del prezzo base della successiva asta, nonché della presenza di altri creditori intervenuti.

17. Il Fondo può partecipare alle aste soltanto dal secondo esperimento di vendita e con un prezzo non superiore al valore stimato dalla consulenza tecnica d'ufficio, ridotto del 25 per cento.

18. Il Fondo, ove lo ritenga opportuno, può procedete all'acquisto in blocco di più unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata. In tale caso, l'istituto di credito, a proprie spese, entro il settimo giorno successivo alla data dell'asta, comunica agli organi giudiziari di ciascuna procedura esecutiva o concorsuale l'intervento del Fondo finalizzato all'acquisto delle unità immobiliari oggetto di vendita giudiziaria e coadiuva il Fondo per gli adempimenti relativi al saldo del prezzo e all'emissione del decreto di trasferimento della proprietà delle unità immobiliari al Fondo stesso. Tutte le unità immobiliari devono essere acquistate a un prezzo pari all'offerta minima presentata nell'ultima asta alla quale il Fondo non ha partecipato. Tale asta non può comunque essere antecedente all'esperimento di vendita di età al presente articolo.

19. Il Fondo, ove lo ritenga opportuno, può acquistare singolarmente ciascuna unità immobiliare oggetto di espropriazione forzata partecipando separatamente ad ogni asta, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo e delle disposizioni vigenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, mediante partecipazione, diretta ovvero tramite professionisti esterni, enti pubblici, società strumentali o istituzioni finanziarie controllate dallo Stato o da altri enti pubblici. Tali aste non possono comunque essere antecedenti all'esperimento di vendita di cui al presente articolo.

20. Il Fondo provvede alla gestione ordinaria e straordinaria e alla valorizzazione delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata acquistate e può delegare le attività a professionisti esterni, enti pubblici, società strumentali o istituzioni finanziarie controllate dallo Stato o da altri enti pubblici.

21. Per garantire l'attuazione delle finalità di cui al comma 1, e per tutelare i soggetti economicamente o socialmente deboli, individuati in base ai criteri previsti dal decreto di cui al presente articolo, dal rischio di perdita della disponibilità dell'unità immobiliare adibita ad abitazione

principale o dell'immobile commerciale nel quale è esercitata un'attività professionale fondamentale per il sostentamento del soggetto e del suo nucleo familiare, il Fondo può concedere in locazione a canone agevolato le unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata da esso acquistate. Nel concedere in locazione le unità immobiliari è data priorità all'originario proprietario o al soggetto che occupava con titolo idoneo le unità immobiliari stesse. Il Fondo può procedere alla vendita delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata da esso acquistate, effettuando, ove opportuno, attività dirette alla valorizzazione delle unità immobiliari per la realizzazione del massimo valore di vendita. Il Fondo, nella determinazione delle attività di valorizzazione e delle decisioni di vendita, considera, oltre alla realizzazione del massimo valore di vendita, anche le esigenze sociali del territorio nel quale sono ubicate le singole unità immobiliari.

22. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 500 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2020, 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

2.0.3

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, PICHETTO FRATIN

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Misure per la classificazione e valutazione dei crediti deteriorati)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sentita la Banca d'Italia, la Consob e il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), sono adottate le disposizioni finalizzate ad eliminare le distorsioni sulla classificazione dei crediti deteriorati che creano problemi agli istituti di credito operanti in Italia sia in termini di maggiore assorbimento di capitale regolamentare, sia in termini di ridotta propensione ad erogare nuovi crediti alle imprese, nonché a definire le verifiche e i controlli legati alla valutazione dei suddetti crediti.».

2.0.4
MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 100, comma 2, lett. *o-ter*) del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986 e nell'articolo 11, comma 1, lett. *a)*, n. 1-*bis*) del D. Lgs. n. 446/1997, relative alla deducibilità, rispettivamente ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, dei contributi versati, anche su base volontaria, al fondo istituito, con mandato senza rappresentanza, presso uno dei consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza ad obblighi di legge, si interpretano nel senso che sono deducibili anche le somme versate ai fondi istituiti presso consorzi costituiti al fine di perseguire in modo esclusivo i medesimi scopi di consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza ad obblighi di legge.».

2.0.5
MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Obbligo di predisposizione dei criteri di merito creditizio e sistema sanzionatorio)

1. È fatto obbligo, a tutte le imprese bancarie, in qualsiasi forma costituita, ad eccezione delle casse rurali o banche di credito cooperativo aventi massimo 5 sportelli, di erogare il credito di importo superiore a 10.000,00 Euro, sotto qualsiasi forma, previa redazione di criteri di merito per l'accesso al credito in condizioni di uguaglianza e nel rispetto del principio di trasparenza e non discriminazione, resi pubblici nei locali della banca e sul proprio sito internet con richiamo evidente in prima pagina.

2. Gli organi di controllo contabile delle imprese bancarie sono tenute a verificare che i criteri di merito per l'accesso al credito siano stati rispettati e sono obbligati a segnalare alla CONSOB tutte le violazioni dei criteri medesimi.

3. L'omissione di tali segnalazioni da parte degli organi di controllo contabile, comporta una sanzione amministrativa, da parte della CONSOB, variabile da Euro 5.000,00 ad Euro 200.000,00.

4. Le imprese bancarie che abbiano erogato il credito in violazione dei criteri di merito dalle medesime fissati, e resi pubblici ovvero abbiano posto in essere ingiustificati rifiuti di concessione del credito, in violazione dei principi di trasparenza e non discriminazione, possono essere sanzionate, dalla CONSOB, con sanzioni amministrative variabili nella misura dell'1,00 per cento al 5,00 per cento del credito erogato ovvero ingiustamente rifiutato.

5. Tali sanzioni potranno essere ridotte ad un terzo, ove le imprese bancarie tenute a predisporre i criteri di merito per l'accesso al credito, si siano dotate di appositi strumenti informatici per verificare il rispetto dei criteri di accesso al credito in modo oggettivo e secondo parametri matematici di intelligenza artificiale, comunicati preventivamente alla CONSOB e da questa pubblicati sul proprio sito.».

2.0.6

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

1. All'articolo 2652 del Codice Civile, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "1-*bis*. Se la domanda, presentata ai sensi dei precedenti numeri 1, 4, 5 e 6, è trascritta dopo cinque anni dalla data della trascrizione dell'atto oggetto del giudizio, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti sugli immobili acquistati dai terzi e loro aventi causa in base a un atto contenente accollo, anche parziale, ovvero estinzione del mutuo bancario, garantito da ipoteca volontaria di primo grado iscritta anteriormente alla domanda."».

2.0.7

MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

1. All'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 601/1973, rubricato "Interessi delle obbligazioni pubbliche", è aggiunto il seguente comma:

"2. Ai fini del calcolo dei redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio di cui agli artt. 26-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 10-*ter* della legge 23 marzo 1983, n. 77 o dall'investimento in contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, tra i titoli equiparati alle obbligazioni e agli altri titoli similari di cui al comma precedente rientrano anche i project bond emessi ai sensi dell'art. 184 del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50"».

2.0.8

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, PICHETTO FRATIN

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

*(Misure a tutela dei risparmiatori. Introduzione dell'articolo 115-*bis *del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, in materia di chiarezza e semplificazione dei contratti e dei documenti informativi bancari)*

1. Dopo l'articolo 115 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

"Art. 115-*bis*.

(Criteri per la redazione dei contratti bancari e dei documenti informativi)

1. I contratti bancari e i documenti informativi devono essere formulati in maniera chiara e facilmente intellegibile. Nella redazione delle clausole è necessario utilizzare una sintassi semplice ed un lessico di uso comune.

2. La terminologia utilizzata non deve essere connotata da espressioni ad elevato tasso di tecnicismo. I termini tecnici più importanti e ricorrenti, le sigle e le abbreviazioni sono spiegati, con un linguaggio preciso e semplice, in un glossario o in una legenda.

3. Ciascuna clausola reca un titolo esplicito e indicativo del contenuto della medesima. A tal fine, la dimensione e il formato del carattere di scrittura utilizzato deve consentire una lettura agevole.

4. Le clausole che rechino condizioni più onerose per il cliente o che riconoscano diritti o facoltà in capo allo stesso sono opportunamente evidenziate attraverso l'impiego dei diversi stili del carattere.

5. I contratti bancari e i documenti informativi devono specificare dettagliatamente tutti i servizi oggetto della proposta contrattuale dell'intermediario.

6. La mancata osservanza delle prescrizioni indicate ai precedenti commi è sanzionata con la nullità».

7. Le banche e gli altri istituti di credito sono tenuti ad adeguarsi alle prescrizioni di cui al comma 1 del presente articolo entro il termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."».

2.0.9

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, PICHETTO FRATIN

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Cabina di regia per gli interventi nel settore delle crisi bancarie)

1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, è istituita la Cabina di regia per gli interventi nel settore delle crisi bancarie, di seguito denominata "Cabina di regia", con il compito di individuare strumenti e soluzioni adeguati ad affrontare la gestione delle crisi bancarie attraverso l'utilizzo di risorse dei sistemi di assicurazione dei depositi, fondi di risoluzione, risorse pubbliche nell'ambito di piani di risanamento preventivi o forme di uscita delle crisi attraverso il ricorso al mercato alternativi alla risoluzione come definita dalla Bank Recovery and Resolution Directive (Brrd) di cui alla direttiva 2014/59/UE, presieduta dal Ministro dell'economia e delle finanze.

2. La Cabina di regia costituisce, per il settore delle crisi industriali, la sede di confronto tra il Governo, le regioni, gli enti locali, i membri del Parlamento, i rappresentanti dei sindacati, del sistema bancario e dell'amministrazione fiscale per garantire l'unitarietà e il coordinamento tra gli strumenti di programmazione e di attuazione di politica bancaria, nonché l'ottimale e coordinato utilizzo delle relative risorse finanziarie.

3. Per la realizzazione dell'obiettivo di cui al comma 2, la Cabina di regia assicura il raccordo politico, strategico e funzionale per facilitare un'efficace integrazione tra gli interventi e gli strumenti di sostegno promossi, sostenerne l'accelerazione e garantire una più stretta correlazione con le istanze e con le dinamiche di sviluppo dei sistemi bancari.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge

di conversione del presente decreto, è disciplinato il funzionamento della Cabina di regia.».

2.0.10

PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI, PICHETTO FRATIN

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Linee guida per gli istituti di credito finalizzate ad assicurare l'effettiva adeguatezza delle operazioni)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di dare piena attuazione all'articolo 47 della Costituzione e in armonia con quanto previsto dalla normativa comunitaria e dall'articolo 21 del Testo unico bancario di cui decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, predispone le linee guida per gli istituti di credito volte a garantire che l'azione dell'intermediario assicuri l'effettiva adeguatezza delle operazioni dei clienti, anche ai fini dell'imposizione all'intermediario del divieto di far compiere al proprio cliente operazioni finanziarie oggettivamente inadeguate per il suo profilo di rischio.

2. Nelle linee guida di cui al comma 1 sono indicate, con riferimento alla raccolta delle informazioni che l'intermediario deve raccogliere per costruire "il profilo di investitore" del cliente, le modalità attraverso le quali valutare la propensione al rischio dell'investitore tenendo conto, in particolare, dei dati e delle informazioni oggettive fornite dal cliente in relazione alla misura del reddito, la composizione familiare e le proprietà immobiliari che assumono prevalenza rispetto alle dichiarazioni soggettive di intenti rese dall'investitore interessato in riferimento alla propria propensione al rischio.».

2.0.11
PEROSINO, SCIASCIA, ROSSI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Inversione dell'onere della prova ai fini dell'accertamento della diligenza dell'intermediario. Modifiche all'articolo 23 del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di contratti)

1. Al comma 6 dell'articolo 23 del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Nel caso di accertato inadempimento dei soggetti abilitati di cui al presente comma è presunta, salvo prova contraria, la sussistenza del nesso di causalità tra inadempimento e danno"».

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 45

Presidenza del Presidente
BAGNAI

Orario: dalle ore 15,10 alle ore 15,40

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledì 5 febbraio 2020

Plenaria

116ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
COLTORTI

La seduta inizia alle ore 8,40.

INTEGRAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Elezione di un Segretario

La Commissione procede all'elezione di un Segretario.

Partecipano alla votazione i senatori ASTORRE *(PD)*, BARBONI *(FIBP-UDC)*, CAMPARI *(L-SP-PSd'Az)*, COLTORTI *(M5S)*, CORTI *(L-SP-PSd'Az)*, D'ARIENZO *(PD)*, DE FALCO *(Misto)*, DE SIANO *(FIBP-UDC)*, Gabriella DI GIROLAMO *(M5S)*, FEDE *(M5S)*, FERRAZZI *(PD)*, LOMUTI *(M5S)*, in sostituzione della senatrice Lupo, MALLEGNI *(FIBP-UDC)*, CUCCA *(IV-PSI)*, in sostituzione del senatore Nencini, Simona PERGREFFI *(L-SP-PSd'Az)*, Sabrina RICCIARDI *(M5S)*, RUFA *(L-SP-PSd'Az)*, RUSPANDINI *(FdI)*, SANTILLO *(M5S)* e GRIMANI *(IV-PSI)*, in sostituzione della senatrice Vono.

Risulta eletto il senatore DE FALCO *(Misto)* con 12 voti. Ha inoltre ottenuto 8 voti il senatore RUSPANDINI *(FdI)*.

La seduta termina alle ore 9,15.

Plenaria

117ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Margiotta.

La seduta inizia alle ore 19,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, in materia di sportello telematico dell'automobilista (n. 141)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 gennaio.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il presidente COLTORTI *(M5S)*, in sostituzione della relatrice Vono, presenta uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, segnalando che il contenuto dello stesso è il prodotto di una proficua interlocuzione tra maggioranza e opposizione.

Il senatore CAMPARI *(L-SP-PSd'Az)*, intervenendo in dichiarazione di voto, manifesta grande soddisfazione per l'accordo raggiunto, che è importante non solo da un punto di vista politico, ma anche da un punto di vista pratico, in quanto viene incontro alle esigenze del settore. Il parere pone in evidenza, in particolare, tre criticità – data di entrata in vigore del provvedimento, questione attinente alla distruzione delle targhe, tempi di trasmissione del fascicolo digitale – che egli si attende che il Governo affronti e risolva celermente. Per tali motivi annuncia il voto favorevole del Gruppo della Lega.

La senatrice DI GIROLAMO *(M5S)*, nel sottolineare la coerenza del testo su cui si è raggiunto l'accordo con quello approvato anche dalla omologa Commissione della Camera dei deputati, dichiara il voto favorevole del Gruppo del MoVimento 5 Stelle.

Il PRESIDENTE, non essendovi ulteriori richieste di intervento, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione lo schema di parere favorevole con osservazioni da lui stesso presentato, in sostituzione della relatrice Vono, che risulta approvato.

Il PRESIDENTE rileva con soddisfazione che il parere è stato approvato all'unanimità.

La seduta termina alle ore 19,10.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 141

L'8ª Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, in materia di sportello telematico dell'automobilista (n. 141),

premesso che:

– il documento unico di circolazione, alla cui attuazione è preposto l'atto in esame, previsto e disciplinato dal decreto legislativo n. 98 del 2017 (in attuazione di quanto previsto dall'articolo 8, commi 1, lettera *d)*, e 5, della legge n. 124 del 2015), prevede la soppressione del certificato di proprietà attualmente rilasciato dall'ACI, cui è affidata la gestione del Pubblico Registro Automobilistico (PRA);

– con l'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, dello schema si sopprime l'obbligo per le imprese di consulenza automobilistica e l'ACI, previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 358 del 2000, di conservare e custodire le etichette autoadesive in precedenza utilizzate;

– la presa in carico e l'utilizzo di tali materiali sono annotati in appositi registri, secondo le modalità indicate dal Ministero (e non più anche dall'ACI);

– si prevede inoltre che solo gli Uffici motorizzazione civile (UMC) accertino il corretto funzionamento degli Sportelli telematici dell'automobilista (STA) e l'osservanza delle modalità indicate al comma 1 dell'articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 358 del 2000, come novellato dallo schema, con la conseguente esclusione dall'esercizio di tale funzione degli uffici provinciali dell'ACI che gestiscono il PRA (come indicato nella modifica introdotta al comma 2 del suddetto articolo 3);

– l'articolo 1, comma 1, lettera *d)*, dello schema sostituisce l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 358 del 2000 e in particolare il nuovo comma 3 prevede che l'UMC consenta il collegamento con il CED, eliminando il riferimento alla possibilità di collegamento per il tramite del sistema informativo dell'ACI;

– l'articolo 1, comma 1, lettera *h)*, dello schema modifica l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 358 del 2000, in materia di irregolare rilascio dei documenti e delle relative procedure di cancellazione, in particolare abrogandone il comma 4, che prevede l'applicazione delle procedure anche da parte degli sportelli istituiti presso le delegazioni ACI e presso gli uffici provinciali ACI;

considerato che:

– la procedura prevista per il rilascio del documento unico di circolazione presuppone l'interconnessione tra la banca dati del Dipartimento trasporti e quella dell'ACI, atteso che l'annotazione della proprietà nel documento unico presuppone necessariamente l'allineamento delle due banche dati, non potendo evidentemente sussistere incongruenze nella univoca individuazione sia dei veicoli sia dei relativi proprietari,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

il Governo esamini attentamente:

– di introdurre nel testo un riferimento alla completa incorporazione del Pubblico Registro Automobilistico nel nuovo «centro unico di servizio» previsto dalla normativa in esame, finalizzata alla realizzazione degli obiettivi di semplificazione del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98;

– di correggere, all'articolo 1, comma 1, lettera *f)*, capoverso art. 5, al comma 3, il riferimento al termine di cui al comma 2 ivi citato, considerato che il comma 2 non reca alcun termine;

– di modificare l'articolo 3, che prevede che il provvedimento in esame entri in vigore alla data indicata dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 98 del 2017 per l'entrata in vigore del documento unico, vale a dire dal 1º gennaio 2020, posto che tale data è già trascorsa;

– di verificare l'opportunità di affrontare e risolvere le criticità evidenziate dai rappresentanti delle associazioni di categoria in ordine alla competenza relativa alla distruzione della carta di circolazione e delle targhe, come indicato all'articolo 4-*bis*, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 358 del 2000 – introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *e)*, dello schema di decreto in esame – prevedendo che le targhe possano essere restituite, almeno facoltativamente, ogni fine mese all'UMC competente per sede dello STA;

il Governo assuma l'indirizzo della Commissione di modificare il nuovo articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 358 del 2000 – introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *d)*, dello schema di decreto in esame – sostituendo le parole: «ore tredici del giorno lavorativo successivo» con le seguenti: «ore diciotto del primo giorno non festivo successivo», al fine di evitare restrittive decadenze relative ai tempi di trasmissione del fascicolo.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledì 5 febbraio 2020

Plenaria

95ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

La seduta inizia alle ore 8,45.

INTEGRAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Elezione di un Vice Presidente e di un Segretario

La Commissione procede alla votazione per l'elezione di un Vice Presidente e di un Segretario.

Partecipano alla votazione i senatori: Rosa Silvana ABATE *(M5S)*, Donatella AGOSTINELLI *(M5S)*, BATTISTONI *(FIBP-UDC)*, BERGESIO *(L-SP-PSd'Az)*, Caterina BITI *(PD)*, Fulvia Michela CALIGIURI *(FIBP-UDC)*, CENTINAIO *(L-SP-PSd'Az)*, DE BONIS *(Misto)*, DURNWALDER *(Aut (SVP-PATT, UV))*, Elena FATTORI *(Misto)*, Alessandrina LONARDO *(FIBP-UDC)*, Daniela SBROLLINI *(IV-PSI)* (in sostituzione del senatore Magorno), MANGIALAVORI *(FIBP-UDC)*, MOLLAME *(M5S)*, Gisella NATURALE *(M5S)*, PUGLIA *(M5S)*, Rosellina SBRANA *(L-SP-PSd'Az)*, SERAFINI *(FIBP-UDC)*, TARICCO *(PD)*, TRENTACOSTE *(M5S)* e VALLARDI *(L-SP-PSd'Az)*.

Risulta eletto Vice Presidente il senatore TARICCO *(PD)*, con 13 voti. Risultano altresì 7 schede bianche e un voto per il senatore DE BONIS *(Misto)*.

Risulta eletta Segretario la senatrice FATTORI *(Misto)*, con 13 voti. Risultano altresì 6 schede bianche, un voto per la senatrice NATURALE *(M5S)* e un voto per la senatrice SBROLLINI *(IV-PSI)*.

La seduta termina alle ore 9.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 137

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Orario: dalle ore 19 alle ore 19,10

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

Mercoledì 5 febbraio 2020

Sottocommissione per i pareri

33ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Orario: dalle ore 9,50 alle ore 10

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 13ª Commissione:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (n. 146): rinvio dell'espressione delle osservazioni

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Mercoledì 5 febbraio 2020

Plenaria

156ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
DE VECCHIS

indi della Presidente
MATRISCIANO

La seduta inizia alle ore 8,35.

INTEGRAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

La Commissione procede alla votazione per l'elezione del Presidente.

Partecipano alla votazione i senatori: LAFORGIA *(Misto-LeU)*, CORRADO *(M5S)* (in sostituzione del senatore Auddino), RIPAMONTI *(L-SP-PSd'Az)* (in sostituzione del senatore Umberto Bossi), PAVANELLI *(M5S)* (in sostituzione della senatrice Campagna), DE VECCHIS *(L-SP-PSd'Az)*, FLORIS *(FIBP-UDC)*, GUIDOLIN *(M5S)*, LAUS *(PD)*, MATRISCIANO *(M5S)*, NANNICINI *(PD)*, NISINI *(L-SP-PSd'Az)*, NOCERINO *(M5S)*, PARENTE *(IV-PSI)*, PIZZOL *(L-SP-PSd'Az)*, ROMAGNOLI *(M5S)*, ROMANO *(M5S)*, BRUZZONE *(L-SP-PSd'Az)* (in sostituzione del senatore Romeo), TOFFANIN *(FIBP-UDC)* e UNTERBERGER *(Aut (SVP-PATT, UV))*.

Risulta eletta, con 12 voti, la senatrice MATRISCIANO *(M5S)*, che assume la Presidenza. Risultano altresì 7 schede bianche.

La Commissione procede quindi alla votazione per l'elezione di un Vice Presidente.

Partecipano alla votazione i senatori: LAFORGIA *(Misto-LeU)*, CORRADO *(M5S)* (in sostituzione del senatore Auddino), RIPAMONTI

(L-SP-PSd'Az) (in sostituzione del senatore Umberto Bossi), PAVANELLI *(M5S)* (in sostituzione della senatrice Campagna), DE VECCHIS *(L-SP-PSd'Az)*, FLORIS *(FIBP-UDC)*, GUIDOLIN *(M5S)*, LAUS *(PD)*, MATRISCIANO *(M5S)*, NANNICINI *(PD)*, NISINI *(L-SP-PSd'Az)*, NOCERINO *(M5S)*, PARENTE *(IV-PSI)*, PIZZOL *(L-SP-PSd'Az)*, ROMAGNOLI *(M5S)*, ROMANO *(M5S)*, BRUZZONE *(L-SP-PSd'Az)* (in sostituzione del senatore Romeo), TOFFANIN *(FIBP-UDC)* e UNTERBERGER *(Aut (SVP-PATT, UV))*.

Risulta eletta Vice Presidente la senatrice PARENTE *(IV-PSI)*, con 12 voti. Risultano altresì 7 schede bianche.

La presidente MATRISCIANO rivolge un breve indirizzo di ringraziamento, in particolare al vice presidente De Vecchis, per l'impegno profuso nel periodo di vacanza della Presidenza della Commissione.

Si riserva quindi di convocare in tempi brevi, anche in giornata, un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori.

La seduta termina alle ore 9.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

Mercoledì 5 febbraio 2020

Plenaria

116ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Vice Presidente
CANTÙ

indi del Presidente
COLLINA

La seduta inizia alle ore 8,40.

INTEGRAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Elezione del Presidente

Si procede alla votazione per l'elezione del Presidente.

Partecipano alla votazione i senatori: Paola BINETTI *(FIBP-UDC)*, Caterina BINI *(PD)*, Paola BOLDRINI *(PD)*, Maria Cristina CANTÙ *(L-SP-PSd'Az)*, Maria Domenica CASTELLONE *(M5S)*, COLLINA *(PD)*, Danila DE LUCIA *(M5S)*, DI MARZIO *(Misto)*, ENDRIZZI *(M5S)*, FARAONE *(IV-PSI)*, Sonia FREGOLENT *(L-SP-PSd'Az)*, Maria Alessandra GALLONE *(FIBP-UDC)* (in sostituzione della senatrice Stabile), LANIECE *(Aut (SVP-PATT, UV))* (in sostituzione della senatrice Cattaneo), Michelina LUNESU *(L-SP-PSd'Az)*, Raffaella Fiormaria MARIN *(L-SP-PSd'Az)*, MARINELLO *(M5S)*, Elisa PIRRO *(M5S)*, Giuseppe PISANI *(M5S)*, RICHETTI *(Misto)*, Maria RIZZOTTI *(FIBP-UDC)*, SICLARI *(FIBP-UDC)* e ZAFFINI *(FdI)*.

Risultano 12 voti per il senatore Collina, 3 voti per la senatrice Castellone e un voto per la senatrice Binetti, nonché 6 schede bianche.

La PRESIDENTE constata che nessun candidato raggiunge la maggioranza prescritta dal Regolamento.

Dispone, quindi, una breve sospensione dei lavori, anche al fine di valutare l'ammissibilità della sostituzione del senatore Mautone, comunicata alla Presidenza in corso di seduta, a votazione già conclusa.

La seduta, sospesa alle ore 9,05, riprende alle ore 9,55.

La PRESIDENTE, considerato anche l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, avverte che la seduta proseguirà nel pomeriggio odierno con la seconda votazione, riservandosi la pronuncia sull'ammissibilità della summenzionata sostituzione.

Il senatore ZAFFINI *(FdI)* esprime il convincimento che la sostituzione in discorso non sia ammissibile.

La seduta, sospesa alle ore 10, riprende alle ore 16,05.

La PRESIDENTE, a scioglimento della propria riserva, dichiara l'inammissibilità della succitata sostituzione.

Prende atto la Commissione.

Si procede quindi alla seconda votazione, alla quale partecipano i senatori Paola BINETTI *(FIBP-UDC)*, Caterina BINI *(PD)*, Paola BOLDRINI *(PD)*, Maria Cristina CANTÙ *(L-SP-PSd'Az)*, Maria Domenica CASTELLONE *(M5S)*, COLLINA *(PD)*, DE LUCIA *(M5S)*, DI MARZIO *(Misto)*, ENDRIZZI *(M5S)*, FARAONE *(IV-PSI)*, Sonia FREGOLENT *(L-SP-PSd'Az)*, Maria Alessandra GALLONE *(FIBP-UDC)* (in sostituzione della senatrice Stabile), LANIECE *(Aut (SVP-PATT, UV))* (in sostituzione della senatrice Cattaneo), Michelina LUNESU *(L-SP-PSd'Az)*, Raffaella Fiormaria MARIN *(L-SP-PSd'Az)*, MARINELLO *(M5S)*, Elisa PIRRO *(M5S)*, Giuseppe PISANI *(M5S)*, RICHETTI *(Misto)*, Maria RIZZOTTI *(FIBP-UDC)*, SICLARI *(FIBP-UDC)*, TOTARO *(FdI)* e ZAFFINI *(FdI)*.

Risulta eletto, con 14 voti, il senatore Collina.

Hanno inoltre ottenuto 2 voti la senatrice Castellone e 1 voto la senatrice Binetti. Risultano altresì 6 schede bianche.

Assume la Presidenza il presidente COLLINA, il quale rivolge un breve indirizzo di ringraziamento alla Commissione e alla vice presidente Cantù.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione tornerà a riunirsi alle ore 16,30 odierne per procedere all'elezione di un vice Presidente.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,25.

Plenaria

117ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
COLLINA

La seduta inizia alle ore 16,30.

INTEGRAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Elezione di un Vice Presidente

La Commissione precede alla votazione per l'elezione di un Vice Presidente.

Partecipano alla votazione i senatori: Paola BINETTI *(FIBP-UDC)*, Caterina BINI *(PD)*, Paola BOLDRINI *(PD)*, Maria Cristina CANTÙ *(L-SP-PSd'Az)*, Maria Domenica CASTELLONE *(M5S)*, COLLINA *(PD)*, Danila DE LUCIA *(M5S)*, DI MARZIO *(Misto)*, ENDRIZZI *(M5S)*, FARAONE *(IV-PSI)*, Sonia FREGOLENT *(L-SP-PSd'Az)*, Maria Alessandra GALLONE *(FIBP-UDC)* (in sostituzione della senatrice Stabile), LANIECE *(Aut (SVP-PATT, UV))* (in sostituzione della senatrice Cattaneo), Michelina LUNESU *(L-SP-PSd'Az)*, Raffaella Fiormaria MARIN *(L-SP-PSd'Az)*, MARINELLO *(M5S)*, Elia PIRRO *(M5S)*, Giuseppe PISANI *(M5S)*, RICHETTI *(Misto)*, Maria RIZZOTTI *(FIBP-UDC)*, SICLARI *(FIBP-UDC)*, TOTARO *(FdI)* e ZAFFINI *(FdI)*.

Risulta eletto, con 12 voti, il senatore Endrizzi. Ha inoltre ottenuto 7 voti la senatrice Castellone. Risultano altresì 4 schede bianche.

Il senatore ENDRIZZI *(M5S)* rivolge un breve indirizzo di ringraziamento alla Commissione ed espressioni di stima nei riguardi della senatrice Castellone.

La seduta termina alle ore 16,45.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Mercoledì 5 febbraio 2020

Plenaria

117ª Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Morassut.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera (n. 138)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170. Rinvio del seguito dell'esame.)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Interviene il sottosegretario di Stato MORASSUT il quale fa presente che – essendo prevista intorno al prossimo 20 febbraio l'espressione del parere da parte della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, in merito allo schema di decreto legislativo in titolo – il Governo manifesta la sua disponibilità ad attendere ulteriormente l'espressione del parere da parte della Commissione anche dopo la scadenza del termine previsto dalla legge di delegazione europea 2015 (legge n. 170 del 2016) – intervenuta lo scorso 27 gennaio – purché il parere medesimo venga espresso entro il prossimo 27 febbraio.

La presidente MORONESE, alla luce della disponibilità manifestata dal rappresentante del Governo, fa presente che, conseguentemente, la Commissione riorganizzerà i propri lavori ai fini dell'espressione del parere tenendo conto delle indicazioni testé fornite.

Prende atto la Commissione

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

Mercoledì 5 febbraio 2020

Plenaria

146ª Seduta (1ª antimeridiana)

Presidenza del Presidente
LICHERI

La seduta inizia alle ore 8,30.

INTEGRAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Elezione di un Vice Presidente

Il Presidente LICHERI *(M5S)* avverte che si procederà alla votazione per l'elezione di un Vice Presidente.

Partecipano alla votazione i senatori: Luisa ANGRISANI *(M5S)*, GIROTTO *(M5S)* (in sostituzione della senatrice Bogo Deledda), Simone BOSSI *(L-SP-PSd'Az)*, CANDIANI *(L-SP-PSd'Az)*, Marzia CASOLATI *(L-SP-PSd'Az)*, Valeria FEDELI *(PD)*, Felicia GAUDIANO *(M5S)*, Silvana GIANNUZZI *(M5S)*, Nadia GINETTI *(IV-PSI)*, LICHERI *(M5S)*, LOREFICE *(M5S)*, Barbara MASINI *(FIBP-UDC)*, PITTELLA *(PD)*, Elena TESTOR *(FIBP-UDC)*, TONINELLI *(M5S)* e TOSATO *(L-SP-PSd'Az)*.

Risulta eletto Vice Presidente il senatore PITTELLA *(PD)*, con 10 voti favorevoli e 6 schede bianche.

La seduta termina alle ore 8,55.

Plenaria

147ª Seduta (2ª antimeridiana)

Presidenza del Presidente
LICHERI

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, relativa a un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea e che modifica la direttiva 2009/16/CE e abroga la direttiva 1999/35/CE del Consiglio (n. 139)

(Osservazioni alla 8ª Commissione. Seguito dell'esame e conclusione. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 gennaio.

Il presidente e relatore LICHERI *(M5S)* illustra un nuovo schema di osservazioni favorevoli, integrandolo con quanto evidenziato dal senatore Candiani nella precedente seduta e cioè con il rilievo relativo alla necessità di evitare forme di concorrenza sleale da parte di chi può occupare, su tratte nazionali, personale navigante soggetto alla normativa di un altro Stato, spesso con tutele e costi inferiori rispetto a quelli applicabili al personale soggetto alla normativa italiana.

Il senatore CANDIANI *(L-SP-PSd'Az)* preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

Verificata la presenza del numero legale, il Presidente mette ai voti la proposta di osservazioni favorevoli con un rilievo da lui testé illustrata, e pubblicata in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2108 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (n. 140)

(Osservazioni alla 8ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente LICHERI *(M5S)*, relatore, illustra i contenuti dello schema di decreto legislativo, predisposto dal Governo in base alla delega

contenuta nella legge di delegazione europea 2018 (legge 4 ottobre 2019, n. 117) per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/2108, che modifica la direttiva 2009/45/CE sui requisiti comuni di sicurezza per le navi da passeggeri e le unità veloci da passeggeri, adibite a viaggi nazionali marittimi, indipendentemente dalla loro bandiera.

La direttiva (UE) 2017/2108, oggetto dello schema di decreto, provvede a semplificare e razionalizzare il quadro normativo europeo in materia di requisiti di sicurezza per le navi da passeggeri, al fine di assicurarne la corretta attuazione ed eliminare sovrapposizioni e discrepanze rispetto ad altri atti legislativi in materia.

Anzitutto, il campo di applicazione della direttiva è stato modificato per limitarlo alle sole navi da passeggeri superiori a 24 metri, salvo le specifiche disposizioni contenute negli allegati. È stato inoltre ampliato l'elenco delle unità escluse dal campo di applicazione della direttiva, aggiungendovi l'esclusione delle imbarcazioni di servizio di una nave *(tender)*, le navi a vela e le navi che trasportano personale qualificato agli impianti *off-shore*, mentre la locuzione di Stato ospite è stata sostituita da quella di Stato di approdo. Infine, si è risolto il problema della diversa interpretazione data dagli Stati membri alla definizione di «materiale equivalente» all'acciaio, nelle sue caratteristiche strutturali e di resistenza al fuoco.

Lo schema di decreto provvede quindi a recepire tutte le specifiche modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2017/2108, come è verificabile dalla tabella di concordanza allegata alla relazione illustrativa del Governo.

Tuttavia, in merito all'articolo 5 dello schema, che sostituisce l'articolo 4-*bis* del decreto legislativo n. 45 del 2000, il Presidente relatore rileva una parziale incongruità con il dettato della direttiva. Il comma 1 del nuovo articolo 4-*bis*, correttamente dispone l'obbligo di conformità ai requisiti di stabilità di cui alla direttiva 2006/25/CE, per le navi ro-ro da passeggeri di classe A (ovvero che possono esercitare oltre le 20 miglia dalla linea di costa) e di classe B (entro 20 miglia), nonché per le navi di classe C (entro 5 miglia) se costruite dopo il 2004. Tuttavia, il successivo comma 2 consente alle navi ro-ro da passeggeri di classe A e B, ritirate dal servizio entro il 2015, di poter comunque esercitare nei tratti di mare C e D (ovvero entro 5 miglia e 3 miglia dalla costa) senza doversi conformare alla direttiva sui requisiti di stabilità.

Quest'ultima disposizione trae origine da una norma transitoria della direttiva 2009/45/CE (nella sua versione previgente alla direttiva (UE) 2017/2108), volta a consentire agli armatori di non dover adeguare ai requisiti di stabilità della direttiva 2003/25/CE, le navi ro-ro di classe A e B più vecchie, in procinto di essere ritirate dal servizio tra il 2010 e il 2015 per raggiungimento dei 30 anni di età. Tale norma transitoria, tuttavia, non prevedeva la possibilità che tali navi potessero essere utilizzate nei tratti di mare C e D.

Peraltro, con la nuova direttiva (UE) 2017/2108, la predetta disposizione transitoria è stata del tutto soppressa in quanto obsoleta, poiché relativa al periodo fino al 2015. Dopo tale data, infatti, la nave doveva es-

sere alternativamente ritirata dal servizio o adeguata alle norme di stabilità.

Il Presidente relatore osserva quindi come vada attentamente verificata la coerenza con la normativa europea della disposizione di cui al comma 2 del nuovo articolo 4-*bis*, previsto all'articolo 5 dello schema di decreto legislativo, che prevede di mantenere in esercizio, nei tratti di mare C e D, navi ro-ro da passeggeri di classe A e B, costruite prima del 2004, non conformi alla direttiva 2003/25/CE sui requisiti di stabilità.

Dal punto di vista formale, rileva inoltre l'opportunità di correggere, agli articoli 4 e 7 dello schema di decreto, la dicitura «la Commissione» in «la Commissione europea», per motivi di coerenza con le altre parti dello stesso schema e con la normativa nazionale in generale.

Il senatore CANDIANI *(L-SP-PSd'Az)*, data la complessità del provvedimento, ritiene necessario svolgere gli opportuni approfondimenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/1852, del Consiglio, del 10 ottobre 2017, relativa ai meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea (n. 143)

(Osservazioni alle Commissioni 2ª e 6ª riunite. Esame e rinvio)

La senatrice GAUDIANO *(M5S)*, relatrice, illustra i contenuti dello schema di decreto in titolo recante il recepimento della direttiva (UE) 2017/1852, relativa ai meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea.

Lo schema di decreto è stato predisposto ai sensi della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (legge di delegazione europea 2018), che all'articolo 8 prevede principi e i criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega.

Il termine per il recepimento della direttiva (UE) 2017/1852 era previsto entro il 30 giugno 2019. A tale proposito, rileva che è attualmente pendente una procedura d'infrazione (n. 2019/0217) per mancato recepimento. Questa si trova allo stadio di parere motivato ex articolo 258 del TFUE.

Lo schema di decreto consta di 25 articoli.

L'articolo 1 individua l'oggetto e l'ambito di applicazione del decreto. L'articolo 2 recepisce una serie di definizioni. L'articolo 3 disciplina la prima fase della procedura, quella relativa alla presentazione dell'istanza di apertura della procedura amichevole da parte del soggetto interessato. L'articolo 4 chiarisce i rapporti tra le diverse procedure amichevoli che sono a disposizione del soggetto interessato. L'articolo 5 disciplina la fase istruttoria dell'istanza specificando i termini e le modalità con le quali l'Agenzia delle entrate può richiedere informazioni supplementari nonché i tempi entro i quali il contribuente è tenuto a fornire i riscontri. L'articolo 6 prevede che la decisione dell'Agenzia delle entrate

in merito all'accoglimento dell'istanza di apertura della procedura amichevole debba essere adottata entro i sei mesi successivi dalla ricezione dell'istanza o delle informazioni supplementari.

L'articolo 7 disciplina la fase successiva a quella dell'accoglimento dell'istanza ovvero quella della procedura amichevole. L'articolo 8 regolamenta le modalità della presentazione del ricorso avverso la decisione di rigetto dell'istanza. L'articolo 9 stabilisce la modalità attraverso le quali il soggetto interessato può presentare all'Agenzia delle entrate e alle Autorità competenti degli altri Stati membri coinvolti richiesta di istituzione di una Commissione consultiva ai fini dell'accesso alla procedura di risoluzione delle controversie.

L'articolo 10 regolamenta i termini per l'istituzione della Commissione consultiva, la sua composizione, nonché le modalità di nomina delle personalità indipendenti. I commi 1 e 2 dell'articolo 11 consentono al soggetto interessato di ricorrere al presidente della Commissione tributaria regionale del Lazio per chiedere l'istituzione della Commissione consultiva nel caso in cui non sia stata istituita. L'articolo 12 disciplina la designazione delle tre personalità indipendenti da comunicare alla Commissione europea che andranno a comporre l'elenco delle personalità indipendenti nominate dagli Stati membri, ai fini dell'istituzione della Commissione consultiva.

L'articolo 13 concede la possibilità alle Autorità competenti degli Stati membri interessati di istituire una Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie (anche sotto forma di Comitato permanente), in luogo della Commissione consultiva, che ha il compito di esprimere un parere su come risolvere la questione controversa. L'articolo 14 stabilisce che le Autorità competenti degli Stati membri interessati concordano le norme di funzionamento della Commissione consultiva o della Commissione alternativa per la risoluzione delle controversie. L'articolo 15 disciplina i costi della procedura di risoluzione delle controversie (c.d. «fase arbitrale»).

L'articolo 16 disciplina l'attività della Commissione consultiva istituita ai sensi dell'articolo 9. L'articolo 17 stabilisce che i membri della Commissione consultiva o della Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie siano tenuti al segreto d'ufficio. L'articolo 17 prevede inoltre che i soggetti interessati e i loro rappresentanti siano tenuti a non divulgare le informazioni e i documenti ricevuti durante le procedure di risoluzione delle controversie. L'articolo 18 riguarda la decisione delle autorità competenti a seguito della procedura di risoluzione delle controversie. L'articolo 19 disciplina nel dettaglio le modalità di esecuzione delle decisioni adottate nell'ambito delle procedure amichevoli o delle procedure di risoluzione delle controversie. L'articolo 20 riguarda la pubblicità.

L'articolo 21 reca disposizioni varie riguardanti, tra le altre, la protezione dei dati personali, dei segreti commerciali, aziendali, industriali, professionali o delle procedure commerciali relativamente alle informazioni richieste. L'articolo 22 reca le modifiche alla legislazione vigente

conseguenti alla attuazione della direttiva recepita dal decreto in esame. L'articolo 23 rinvia a uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione delle modalità e delle procedure necessarie al fine di rendere operative le disposizioni del presente decreto.

L'articolo 24 reca la quantificazione degli oneri finanziari, mentre l'articolo 25 fissa la decorrenza dell'applicazione del decreto.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, recante recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta (n. 142)

(Osservazioni alla 6ª Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice GIANNUZZI *(M5S)*, relatrice, illustra lo schema di decreto in esame, recante una serie di modifiche alla normativa nazionale di attuazione della disciplina europea in materia di servizi di pagamento, al fine di dare seguito alla rettifica della direttiva (UE) 2015/2366 (direttiva PSD 2 – *payment services directive* 2). Lo schema di decreto è stato predisposto in base all'articolo 31, comma 5, della legge n. 234 del 2012, che consente l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi attuativi di direttive, entro 24 mesi dalla loro entrata in vigore.

La relatrice ricorda che la prima direttiva sui servizi di pagamento, la direttiva 2007/64/UE *(payment services directive* – PSD), ha definito un quadro giuridico comune finalizzato a rendere uniforme, in tutti Stati membri dell'Unione, la prestazione dei servizi di pagamento e, allo stesso tempo, per favorire un ampliamento dell'offerta. La successiva direttiva PSD 2, del 2015, ha revisionato quella precedente, per promuovere lo sviluppo di un mercato interno dei pagamenti al dettaglio che fosse efficiente, sicuro e competitivo, rafforzando la tutela degli utenti dei servizi di pagamento, sostenendo l'innovazione e aumentando il livello di sicurezza dei servizi di pagamento elettronici.

L'articolo 1 dello schema reca le modifiche al Testo unico bancario (TUB). In primo luogo, con la lettera *a)* del comma 1, viene modificato l'articolo 114-*quater* del TUB che disciplina gli istituti di moneta elettronica, sostituendo il termine «Stato membro» con «Stato comunitario». Al riguardo, rileva che, sebbene l'intervento possa essere finalizzato ad allineare il testo dell'articolo alla definizione di «Stato comunitario», contenuta nelle definizioni di cui all'articolo 1, il termine «Stato membro» figura in altri 11 casi nel Testo unico e, comunque, pare riferibile proprio alla definizione di Stato membro della Comunità europea, di cui al citato articolo 1. La novella appare, pertanto, ascrivibile a un intervento di carattere parziale. Si ritiene, invece, opportuno procedere a un complessivo ag-

giornamento della terminologia utilizzata nel TUB, passando alla definizione di «Stato membro: Stato membro dell'Unione europea».

La lettera *b)* del comma 1 interviene sull'articolo 114-*septiesdecies* del TUB, che disciplina i prestatori del servizio di informazione sui conti. La modifica riguarda la disciplina da applicare ai soggetti che prestano tale servizio in via esclusiva, dalla quale viene espunto il riferimento all'articolo 128-*bis* del TUB, che riguarda i sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela. La possibilità di ricorrere a tali sistemi per controversie relative al servizio di informazione sui conti era stata prevista in mancanza del relativo riferimento nella PSD 2 e, pertanto, viene eliminata con il correttivo per garantire l'allineamento della disciplina nazionale a quella europea.

La lettera *c)* del comma 1 interviene sull'articolo 128 del TUB, che disciplina i controlli eseguiti dalla Banca d'Italia sul rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti presso le banche, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento e gli intermediari finanziari. La modifica è volta a integrare alcune condotte fra quelle sanzionabili in quanto esplicitamente richiamate dalla normativa europea.

L'articolo 2 reca le modifiche al decreto legislativo n. 11 del 2010, che ha dato attuazione nell'ordinamento nazionale alla direttiva PSD del 2007. Più nel dettaglio, la lettera *a)* del comma 1 interviene sull'articolo 27 del citato decreto, che prevede un diritto di regresso nell'ipotesi in cui la responsabilità di un prestatore di servizi di pagamento sia attribuibile a un altro prestatore dei medesimi servizi o a un qualsiasi altro soggetto interposto nell'esecuzione dell'operazione. La modifica è finalizzata ad aggiungere tra le ipotesi di regresso anche la responsabilità in caso di prestazione dei servizi di disposizione di ordine di pagamento per la mancata, inesatta o tardiva esecuzione dell'operazione di pagamento.

La lettera *b)* del comma 1 interviene sull'articolo 34-*bis* del citato decreto, che disciplina il limite alle commissioni interbancarie applicate alle operazioni di pagamento nazionali effettuate con carta di debito dai consumatori. Con la modifica, l'ultimo capoverso del comma 3, in cui si fa riferimento alla trasmissione alla Banca d'Italia, nel rispetto dei termini di cui al regolamento (UE) n. 751/2015, di una relazione illustrativa delle modalità con le quali viene garantito il rispetto dei criteri suindicati, viene eliminato e contestualmente inserito nello stesso articolo come comma a sé stante *(3-bis)*, in modo da separare la definizione dell'onere di conformità dal correlato obbligo informativo.

Infine, gli articoli 3 e 4 recano mere correzioni formali, rispettivamente nel decreto legislativo n. 135 del 2015 (di attuazione all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 260/2012 sui requisiti tecnici per i bonifici) e nel decreto legislativo n. 218 del 2017 (di attuazione della citata direttiva PSD 2), mentre l'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

(727) ***Giulia LUPO ed altri. – Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di trasporto aereo***

(Parere alla 8ª Commissione sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La senatrice RICCIARDI *(M5S)*, relatrice, dopo un breve richiamo alla normativa europea in materia di trasporto aereo, presenta uno schema di parere non ostativo sugli emendamenti riferiti al disegno di legge, nel quale propone di svolgere alcune osservazioni relativamente all'emendamento n. 1.85, evidenziando la problematica legata alla soppressione delle disposizioni che introducono un criterio direttivo in una materia ampia e sensibile quale la tutela dei diritti dei passeggeri.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,45.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 139

La 14ª Commissione permanente, esaminato l'atto in titolo,

premesso che:

– lo schema di decreto provvede a dare attuazione alla direttiva (UE) 2017/2110, relativa al sistema di ispezioni sulle navi da passeggeri che effettuano servizi di linea, in attuazione della delega legislativa contenuta nella legge di delegazione europea 2018 (legge 4 ottobre 2019, n. 117e ai criteri specifici di delega di cui all'articolo 19 della stessa legge di delegazione;

– la direttiva (UE) 2017/2110 ha abrogato e sostituito la precedente direttiva 1999/35/CE, al fine di aggiornare il sistema di ispezioni obbligatorie, effettuate dalle autorità dello Stato ospite nei porti di scalo, volto ad assicurare condizioni di sicurezza alle navi ro-ro da passeggeri (traghetti *roll-on/roll-off* che consentono anche il trasporto di veicoli su ruota) e unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea, in considerazione dei progressi compiuti e dell'esperienza maturata nel corso degli anni in tale ambito, nonché al fine di semplificare e razionalizzare i diversi sistemi di controllo, eliminando sovrapposizioni e duplicazioni,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

in riferimento all'articolo 1 dello schema di decreto che, nel definire l'ambito di applicazione, stabilisce esplicitamente l'esclusione delle navi di bandiera non italiana che effettuano servizi di cabotaggio nazionale nelle acque italiane. Tale esclusione sembra costituire la corretta interpretazione della corrispondente disposizione della direttiva (UE) 2017/2110, che all'articolo 1, paragrafo 2, esclude le navi che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/16/CE sul controllo da parte dello Stato di approdo. In tal modo, anche i servizi di linea interni a uno Stato membro, operati da navi di bandiera di altro Stato membro, sono disciplinati dalla direttiva sullo Stato di approdo;

in riferimento all'articolo 8 della direttiva, che obbliga gli Stati membri a stabilire procedure di ricorso contro il provvedimento di fermo della nave e a informare il comandante di tale diritto, lo schema di decreto legislativo non prevede specifiche norme se non l'articolo 7, comma 8, in cui si fa mero riferimento alla presentazione di ricorso, senza tuttavia indicare la normativa giurisdizionale applicabile. Considerato l'obbligo contenuto nella direttiva la possibilità che siano interessati soggetti non citta-

dini italiani, andrebbe valutata l'opportunità di inserire un richiamo esplicito alle norme procedurali di ricorso giurisdizionale applicabili;

l'articolo 8 dello schema, correttamente, fa riferimento all'articolo 30 della legge n. 234 del 2012, relativamente alle modalità di determinazione delle tariffe a carico dell'armatore, concernenti le ispezioni che hanno dato luogo a un provvedimento di fermo della nave. Le conseguenti entrate, derivanti dalla riscossione delle tariffe, sono poi riassegnate, dal comma 5 dello stesso articolo 8, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di coprire le spese sostenute per le ispezioni;

in riferimento alla banca dati sulle ispezioni gestita dalla Commissione europea, il comma 1 dell'articolo 9 dello schema stabilisce correttamente l'obbligo, per l'autorità competente, di inserire tempestivamente le informazioni relative alle ispezioni. La norma, tuttavia, omette il richiamo all'identificazione degli elementi costitutivi di tali informazioni, contenuti nell'allegato XIII della direttiva 2009/16/CE, recepito con l'allegato XIV del decreto legislativo n. 53 del 2011. Si tratta di un richiamo contenuto nell'articolo 10, comma 2, della direttiva, che pertanto sarebbe opportuno prevedere anche nello schema di decreto;

con riguardo alle disposizioni sanzionatorie, l'articolo 10 dello schema di decreto correttamente rispetta l'indicazione quantitativa contenuta nel criterio di delega di cui all'articolo 19, comma 1, lettera *d)*, della legge di delegazione 2018, consistente nel pagamento di una somma da 500 euro a 15.000 euro, in caso di violazioni diverse dall'inosservanza delle norme sulla sicurezza della navigazione;

l'articolo 12 prevede che gli allegati al decreto legislativo possano essere modificati con decreto ministeriale, al fine di adeguarli alle modifiche apportate in sede europea, ai sensi dell'articolo 36 della legge n. 234 del 2012 concernente l'attuazione di adeguamenti tecnici o di atti di esecuzione del Consiglio o della Commissione europea. È bene precisare, al riguardo, che dovrebbero essere modificabili con decreto ministeriale solo le parti degli allegati che possono essere ritenute disposizioni relative a «modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico», come stabilito dal citato articolo 36 della legge n. 234. Considerando gli allegati al decreto, sembrerebbe – per esempio – quantomeno dubbia la natura meramente tecnica delle disposizioni contenute nell'allegato XIV allo schema, che introduce nel decreto legislativo n. 53 del 2011, la disciplina sostanziale relativa al sistema delle ispezioni delle navi ro-ro e unità veloci da passeggeri. Sarebbe quindi opportuno precisare, nell'articolo 12 dello schema, che gli allegati possono essere modificati con decreto ministeriale, limitatamente alle novelle recanti disposizioni esecutive o di ordine tecnico;

infine, si ritiene opportuno richiamare la necessità di evitare forme di concorrenza sleale da parte di chi può occupare, su tratte nazionali, personale navigante soggetto alla normativa di un altro Stato, spesso con tutele e costi inferiori rispetto a quelli applicabili al personale soggetto alla normativa italiana.

Plenaria

148ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
PITTELLA

La seduta inizia alle ore 14,30.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo per una transizione giusta (COM(2020) 22 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea. Esame e rinvio)

La senatrice GINETTI *(IV-PSI)*, relatrice, introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo che deve essere inquadrata nell'ambito della politica di coesione dell'Unione per il periodo dal 2021 al 2027, nel contesto del prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP), e che contribuisce all'assolvimento degli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni unite concentrando i finanziamenti dell'Unione su obiettivi ecologici.

La proposta di regolamento dà attuazione a una delle priorità definite nella comunicazione intitolata «Il *Green Deal* europeo» e fa parte del piano di investimenti per un'Europa sostenibile, che fornisce finanziamenti mirati mediante il meccanismo per una transizione giusta nel contesto della politica di coesione, in modo da affrontare i costi economici e sociali della transizione verso un'economia climaticamente neutra e circolare, nella quale le eventuali emissioni residue di gas a effetto serra siano compensate da assorbimenti equivalenti.

L'obiettivo del Fondo per una transizione giusta («JTF»), che viene istituito dalla presente proposta di regolamento, è attenuare gli effetti negativi della transizione climatica fornendo sostegno ai territori e ai lavoratori più colpiti dai cambiamenti. In linea con l'obiettivo specifico del Fondo, le azioni sostenute dovrebbero contribuire direttamente ad alleviare gli effetti della transizione, finanziando la diversificazione e la modernizzazione dell'economia locale e attenuando le ripercussioni negative sull'occupazione.

La proposta di regolamento prevede come data di applicazione il 1º gennaio 2021 ed è riferita a un'Unione di 27 Stati membri.

Le risorse di bilancio per il Fondo per una transizione giusta dovrebbero ammontare a 7,5 miliardi di EUR (a prezzi 2018), con la possibilità, se del caso, di innalzare tale livello di ambizione in un secondo momento.

Per quanto concerne la base giuridica dell'atto, questa viene individuata dalla Commissione europea nell'articolo 174 del TFUE, che dispone che sia rivolta un'attenzione particolare alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi, e nel seguente articolo 175, che invita esplicitamente l'Unione ad appoggiare la realizzazione degli obiettivi dell'articolo 174 con l'azione che essa svolge attraverso i fondi a finalità strutturale, la BEI e gli altri strumenti finanziari esistenti.

In merito alla verifica del rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, la senatrice evidenzia che – secondo la Commissione europea – gli obiettivi della proposta di regolamento, vale a dire fornire sostegno a territori che fanno fronte a trasformazioni economiche e sociali nella transizione verso un'economia climaticamente neutra, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri.

I motivi principali di tale situazione dipendono da un lato da alcuni fattori quali il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e i limiti delle risorse finanziarie degli Stati membri e delle regioni, dall'altro lato, nella necessità di un quadro di attuazione coerente che comprenda diversi fondi dell'Unione in regime di gestione concorrente. Poiché tali obiettivi possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE.

La proposta di regolamento, inoltre, sempre secondo la Commissione europea, si limita a quanto è necessario per conseguire detti obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(727) ***Giulia LUPO ed altri. Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di trasporto aereo***

(Parere alla 8ª Commissione su emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seconda seduta antimeridiana di oggi.

La senatrice RICCIARDI *(M5S)*, relatrice, riepiloga brevemente lo schema di parere non ostativo già illustrato nella precedente seduta di oggi.

Il senatore TOSATO *(L-SP-PSd'Az)* chiede delucidazioni in merito all'ambito del sindacato della 14ª Commissione sugli emendamenti in esame, anche con riferimento all'emendamento 1.85 evidenziato dalla Relatrice.

Si apre quindi una breve discussione incidentale sui poteri della Commissione nella verifica degli emendamenti al suo esame, cui parteci-

pano la senatrice GIANNUZZI *(M5S)*, e nuovamente la relatrice RICCIARDI *(M5S)* e il senatore TOSATO *(L-SP-PSd'Az)*.

Il presidente PITTELLA chiarisce come la Commissione deve verificare la compatibilità dei disegni di legge e degli emendamenti ad essi relativi con l'ordinamento dell'Unione europea.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,50.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione dei diritti umani

Mercoledì 5 febbraio 2020

Plenaria
27ª Seduta

Presidenza della Presidente
PUCCIARELLI

La seduta inizia alle ore 8,45.

INTEGRAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Elezione di un Segretario

La Commissione procede alla votazione per l'elezione di un Segretario.

Partecipano alla votazione i senatori: Monica CIRINNÀ *(PD)*, Stefania CRAXI *(FIBP-UDC)*, CROATTI *(M5S)*, in sostituzione della senatrice Barbara Guidolin, FEDE *(M5S)*, Valeria FEDELI *(PD)*, Vanna IORI *(PD)*, Alessandra MAIORINO *(M5S)*, Barbara MASINI *(FIBP-UDC)*, Assuntela MESSINA *(PD)*, Michela MONTEVECCHI *(M5S)*, Simona NOCERINO *(M5S)*, PIANASSO *(L-SP-PSd'Az)*, Stefania PUCCIARELLI *(L-SP-PSd'Az)*, Isabella RAUTI *(FdI)*, Loredana RUSSO *(M5S)*, Julia UNTERBERGER *(Aut (SVP-PATT, UV))*, Orietta VANIN *(M5S)*.

Risulta eletta segretario la senatrice VANIN *(M5S)*, con 11 voti. Risultano altresì 4 schede bianche e 2 schede nulle.

La seduta termina alle ore 9.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Mercoledì 5 febbraio 2020

Comitato IV

Influenza e controllo criminali sulle attività connesse al gioco nelle sue varie forme

Riunione n. 10

Coordinatore: ENDRIZZI *(M5S)*

Orario: dalle ore 15,13 alle ore 15,50

Comitato XV

Aspetti e problematiche connessi alla criminalità organizzata nella regione Puglia

Riunione n. 1

Coordinatore: Marco PELLEGRINI *(M5S)*

Orario: dalle ore 16 alle ore 16,45

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Mercoledì 5 febbraio 2020

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 15,05 alle ore 15,20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia e l'adolescenza

Mercoledì 5 febbraio 2020

Plenaria

33ª Seduta

Presidenza della Presidente
RONZULLI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Vittorio Zappalorto, prefetto di Venezia e del professor Vittorio Rizzi, vice direttore generale della pubblica sicurezza e direttore centrale della Polizia criminale, accompagnato dal dottor Stefano Delfini, primo dirigente della Polizia di Stato.

La seduta inizia alle ore 8,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario e che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, con contestuale registrazione audio, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

I lavori della Commissione, che saranno oggetto di registrazione, potranno essere quindi seguiti – dall'esterno – sia sulla *web* TV Camera che su quella del Senato.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle forme di violenza fra i minori e ai danni di bambini e adolescenti: audizione del prefetto Vittorio Zappalorto e del prefetto Vittorio Rizzi

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta del 16 gennaio scorso.

La PRESIDENTE ringrazia gli auditi per la disponibilità a partecipare ai lavori della Commissione e a fornire il loro contributo sulle questioni afferenti alla violenza tra i minori e ai danni di bambini e adolescenti, con particolare riguardo al fenomeno delle *baby gang*. Dà quindi la parola al prefetto Zappalorto.

Il prefetto Vittorio ZAPPALORTO osserva preliminarmente come la questione «*baby gang*», più correttamente inquadrabile all'interno della patologia dei fenomeni aggregativi giovanili, abbia avuto un suo significativo sviluppo dalla seconda metà dell'anno 2018 fino all'estate dell'anno 2019.

Dà quindi conto di alcune concrete vicende legate alle *baby gang* che hanno avuto luogo nella provincia di Venezia. L'importante attività posta in essere da parte delle Forze dell'ordine di controllo e deferimento all'autorità giudiziaria dei soggetti a vario titolo collegati ai fenomeni aggregativi deviati ha portato all'identificazione di cinquanta soggetti.

Al momento – precisa l'audito – la situazione appare sotto controllo, anche se non sono state rimosse le cause socio-culturali del disagio giovanile, le quali hanno dato il via ai fenomeni criminali in esame; fenomeni caratterizzati da unicità virulenta fino ad ora sconosciuta per l'area veneziana.

Altra fonte di preoccupazione è il rilevante consumo di sostanze stupefacenti, comunque tabellate, da parte di giovani ed il loro pericoloso abbinamento con il consumo di bevande alcoliche. I singoli episodi verificatisi nel territorio risultano accumunati dal *modus operandi* particolarmente abietto, in quanto i sodali, facendo leva molto spesso sulla propria appartenenza al «branco», hanno infierito su vittime vulnerabili o soggetti appartenenti alle minoranze etniche.

Con riguardo alle iniziative di contrasto fa presente che la prefettura ha convocato varie riunioni del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, anche alla presenza della procura presso il Tribunale dei minorenni, per avviare un'attenta analisi del fenomeno, capirne le origini ed affrontarlo con un'attività di squadra delle varie istituzioni.

Proprio nell'ambito delle attività connesse alla prevenzione dei fenomeni di delinquenza giovanile, si inserisce il Protocollo d'intesa per la prevenzione ed il contrasto delle dipendenze giovanili da sostanze stupefacenti, del bullismo e del cyberbullismo, siglato con la procura generale della Repubblica e la procura della Repubblica per i Minorenni, le forze dell'ordine, la polizia postale, le U.L.S.S. della provincia veneziana, l'ufficio scolastico territoriale, la Città metropolitana di Venezia e il comune di Venezia.

L'Accordo persegue l'obiettivo di promuovere, attraverso una strategia di rete ed un'azione coordinata ed unitaria, una sana crescita dei giovani, ispirata alla condivisione dei valori fondamentali della vita e della salute e dei principi di legalità sanciti dalla Carta Costituzionale.

Un approccio multidisciplinare ed integrato alle problematiche del disagio giovanile, con il coinvolgimento diretto delle famiglie, degli stu-

denti, delle istituzioni scolastiche, riveste un ruolo di fondamentale importanza per pianificare e realizzare mirati e più efficaci interventi di prevenzione e di contrasto, creando momenti di confronto e di dibattito su tali delicate tematiche, sui maggiori fattori di rischio, sugli effetti dannosi causati dall'assunzione di sostanze stupefacenti, sui rischi derivanti da un inappropriato utilizzo della rete e sugli eventuali profili di carattere penale, nonché sulle misure educative e sui corretti comportamenti da adottare per la prevenzione e la gestione delle molteplici situazioni correlate, soprattutto in ambito scolastico.

Particolarmente significativa è stata l'azione di supporto delle forze dell'ordine alle istituzioni scolastiche, che grazie all'impegno profuso dai suoi operatori con elevate capacità professionali ed alto senso del dovere, hanno tenuto degli utili corsi di formazione e informazione agli alunni, ai docenti ed alle famiglie sui temi della dipendenza dalle droghe e del bullismo e del cyberbullismo.

Conclude sottolineando come, dietro ai fenomeni criminosi in esame che interessano minori appartenenti a tutte le classi sociali, si celi di fatto una situazione di abbandono e di trascuratezza da parte delle famiglie di origine. Particolarmente elevata è la percentuale di minori stranieri responsabili di condotte violente. Molte famiglie infatti a motivo della assorbente attività lavorativa svolta non riescono a seguire i minori, che abbandonati a sé stessi, finiscono più facilmente nella rete del branco.

A suo parere sarebbe opportuno prevedere forme di responsabilizzazione più stringenti per i genitori, i quali dovrebbero essere chiamati a rispondere direttamente delle condotte criminose poste in essere dai figli. Nel caso delle famiglie straniere si potrebbe addirittura arrivare ad ipotizzare il riconoscimento di una qualche rilevanza della condotta dei figli anche ai fini del rilascio o del mantenimento del permesso di soggiorno.

Prende la parola il prefetto Vittorio RIZZI il quale osserva come il fenomeno delle *baby gang* sia molto ampio e complesso e non si identifichi necessariamente con quello della criminalità minorile. Tale fenomeno va peraltro tenuto distinto dal bullismo del quale potrebbe rappresentare un'evoluzione.

Si tratta di un fenomeno che desta allarme sociale non solo per la giovane età dei componenti, ma anche per la particolare aggressività attraverso la quale vengono compiuti i delitti e l'amplificazione mediatica che ne deriva. L'opinione pubblica è molto sensibile al tema avvertendo una sensazione di pericolo per gli atti perpetrati dai giovani che sovente scaturiscono da futili motivi. I contesti familiari di provenienza degli appartenenti alle *baby gang* non sempre coincidono con ambienti degradati o problematici; infatti i giovani provengono anche da famiglie di estrazione sociale medio alta e con un buon livello di istruzione. Fanno parte del gruppo oltre ad elementi molto giovani, anche soggetti di diversa etnia, spesso maggiorenni. I consociati al medesimo gruppo seguono sovente riti di iniziazione, indossano e usano distintivi o segni di appartenenza e

frequentano gli stessi locali. Tra loro sono molto diffusi l'ascolto della musica *trap* e l'uso di sostanze stupefacenti e di alcolici.

Il *modus operandi* contempla l'impiego di una violenza sproporzionata nei confronti delle vittime che vengono individuate nei coetanei – anche in ambito scolastico – negli anziani, nei disabili e nei soggetti ai margini della società. Le azioni compiute si connotano per una particolare efferatezza rispetto ai motivi o alle cause che le originano, quasi sempre del tutto futili. I giovani criminali, attraverso la forza della banda, manifestano la voglia di trasgressione nonché l'assoluta mancanza di assunzione delle responsabilità per le azioni che vengono compiute. Con specifico riguardo alle vittime delle *baby gang*, il Prefetto segnala che le stesse si identificano in soggetti considerati deboli o diversi, sia per le loro caratteristiche fisiche, intellettive, comportamentali che per gli orientamenti religiosi o sessuali. L'obiettivo delle azioni criminali viene preliminarmente individuato, e viene successivamente avvicinato e provocato, nel tentativo di innescare una lite, per motivi inesistenti. Alla violenza verbale fa seguito la violenza fisica che genera nel malcapitato una condizione psicologica di panico. Le azioni nei confronti della vittima possono essere estemporanee od assumere il carattere della continuità.

Con riguardo ai tratti salienti di queste bande criminali, individuati dalle forze dell'ordine si osserva come le *baby gang* siano guidate da un capo banda che affida i compiti ai propri gregari sulla base degli illeciti obiettivi che intende raggiungere. I delitti che vengono maggiormente consumati sono costituiti dai reati contro il patrimonio e contro le persone. Le *baby gang* sono diffuse prevalentemente nei grandi agglomerati urbani e, non si può escludere, che gli appartenenti si ispirino, sovente, anche ai *modus operandi* di consorterie criminali più strutturate dalle quali mutuano gli esempi. Il fenomeno appare significativo, soprattutto nella città di Napoli e nell'intera provincia, ove risulta caratterizzato da un'ingiustificata ferocia che sfocia in episodi di bullismo metropolitano, atti vandalici (consumati in pregiudizio di istituti scolastici, edifici e mezzi pubblici) nonché, in alcuni casi, in azioni violente nei confronti di persone. Tali condotte si manifestano, talvolta, anche nei confronti delle Forze di Polizia, considerate un «nemico» verso il quale viene mostrato un atteggiamento fortemente irrispettoso.

Si sofferma quindi sul fenomeno delle bande giovanili sudamericane strettamente collegato ai flussi migratori regolari che, dalla metà degli anni Novanta, hanno portato in Italia, dai paesi dell'America Latina (in particolare Ecuador, Perù e Colombia), numerose persone.

Le motivazioni alla base di questa tendenza derivavano tra l'altro, nel crescente bisogno di collaborazione domestica (colf e badanti) da parte delle famiglie italiane. La predetta migrazione, nel suo stadio iniziale, quasi tutta al femminile, ha prodotto, nel tempo, una crescita esponenziale di presenze di famiglie sudamericane. In tale contesto, i giovani immigrati, giunti nel nostro Paese successivamente alle madri, pur venendo inseriti nelle strutture scolastiche statali, non hanno raggiunto una piena integrazione nel tessuto sociale locale, mantenendo, al contrario, una forte

coesione all'interno della comunità etnica di appartenenza. I medesimi, tra cui molti di minore età, vivono per lo più nelle grandi città del Nord e del centro Italia e spesso sono insofferenti di fronte al nuovo stile di vita diverso da quello della madrepatria.

Questi gruppi di ragazzi hanno iniziato a destare l'attenzione delle forze di polizia a seguito della commissione di alcuni episodi criminosi in danno, quasi sempre, di soggetti provenienti dalla loro stessa area geografica. Le indagini svolte hanno così documentato l'esistenza delle cosiddette bande di strada sudamericane, conosciute come *«Pandillas»,* operanti in particolare a Genova e a Milano. Le bande, dotate di proprie simbologie, insistono in alcuni quartieri e sono in contrapposizione con altri gruppi della stessa etnia. Al proprio interno tali sodalizi hanno riprodotto la struttura delle gang sudamericane, gerarchicamente organizzate con vari gradi di comando, regole interne, codici d'onore e rituali di ingresso, la creazione di proprie simbologie, che vanno dalla gestualità, ai graffiti, rintracciabili sui muri della città nelle aree di maggiore frequentazione (come ad esempio sui treni delle linee metropolitane), fino all'abbigliamento o agli inconfondibili monili. I gruppi sudamericani sono generalmente dediti alla commissione di reati contro il patrimonio e la persona nonché allo spaccio di stupefacenti.

Fornisce poi elementi informativi sulle «bande giovanili cinesi» presenti principalmente nelle aree del Nord e Centro Italia e, nell'ultimo periodo, soprattutto a Milano, dove si è assistito alla loro crescente operatività, che si è espressa nella consumazione di significative attività delittuose. Tali aggregazioni sono composte sia da minori di seconda generazione, che da giovani connazionali immigrati che, giunti in Italia, vivono in condizioni di sostanziale emarginazione non disponendo ancora di un sistema di relazioni e conoscenze che consenta loro di integrarsi nella comunità di riferimento.

Perduto progressivamente il carattere di formazioni delinquenziali episodiche e dedite a manifestazioni criminali di basso profilo, i sodalizi in questione si atteggiano, con sempre maggiore frequenza, a strutture criminali stabili, gerarchicamente organizzate su un modello verticistico, che prevede un leader indiscusso, in grado di coordinarle e determinarne le strategie criminali, coadiuvato da uno o più collaboratori e da affiliati incaricati di porre materialmente in essere le attività pianificate. Le consorterie in esame si connotano, inoltre, per la spiccata propensione all'uso della violenza, prevalentemente finalizzata all'affermazione della supremazia su sodalizi omologhi e concorrenti: sono emersi, infatti, nel corso di indagini riguardanti omicidi ed altri gravi reati, violenti scontri per il predominio nella gestione delle attività illecite.

Particolare attenzione merita poi la questione del coinvolgimento dei giovani in fatti delittuosi di criminalità organizzata; fenomeno questo che si registra prevalentemente nelle regioni meridionali, ove le consorterie sono radicate storicamente. Gli appartenenti ai gruppi criminali, infatti, si avvalgono dei minorenni anche per la commissione di gravi delitti, come il traffico di stupefacenti e di armi, le estorsioni e gli omicidi. Le

organizzazioni camorristiche, in particolare, utilizzano i minori come bacino di manovalanza da impiegare nella microcriminalità. Tale circostanza, in alcuni casi, stimola nei giovani più inclini a delinquere l'emulazione dei comportamenti criminali che sfocia in azioni delinquenziali, anche violente, compiute da gruppi di fuoco o da piccole bande, composte da giovanissimi, capaci anche di commettere omicidi per eliminare testimoni scomodi o rivali nella leadership del gruppo. Il *modus operandi* volto a realizzare un radicale ricambio generazionale, con l'avvicendamento dei vecchi esponenti di vertice, contempla un uso smodato della violenza, ritenuto indicatore di caratura delinquenziale, nonché il ricorso a modalità di affermazione del potere perseguite innanzitutto con l'eliminazione di appartenenti a clan contrapposti. In questo contesto una particolare attenzione merita la cosiddetta «Paranza dei bambini» che indica un gruppo criminale omogeneo composto da violenti giovani camorristi che, al fine di darsi un'identità, riconoscersi fra loro e distinguersi dagli avversari, adottano anche particolari elementi estetici.

Di fronte ad una realtà così complessa, a parere dell'audito, la risposta non può essere solo di tipo repressivo, ma occorre un'azione corale delle istituzioni che sappia fornire valide alternative ai giovani provenienti da questi territori «difficili» offrendo loro formazione ed opportunità di lavoro.

Conclude dando conto dei dati statistici (estratti dalla banca dati interforze) dell'anno 2019, relativi al numero complessivo dei minori autori di reati. I reati commessi dai minori sono, generalmente, riconducibili nell'alveo della cd. microcriminalità, pur non mancando condotte delittuose di rilievo, registrandosi anche casi di minori coinvolti in associazione per delinquere e associazione per delinquere di tipo mafioso.

I dati mostrano come il numero dei minori denunciati/arrestati abbia evidenziato un *trend* crescente per le rapine, le percosse, i danneggiamenti, lo sfruttamento della prostituzione e pornografia minorile, le estorsioni e gli omicidi volontari consumati.

Dopo aver svolto alcune brevi considerazioni sul cyberbullismo e sul pericoloso fenomeno della cosiddetta *blue whale*, si sofferma sui dati relativi al reato di *revenge porn* di recente introduzione. Nel corso del 2019 le denunce *ex* articolo 612-*ter* del codice penale sono state 115, di cui sedici hanno riguardato minori.

La presidente RONZULLI dichiara quindi aperto il dibattito.

Il senatore PILLON *(L-SP-PSd'Az)* chiede al prefetto Zappalorto di precisare quali misure specifiche, a suo parere, il legislatore debba introdurre per poter meglio contrastare questo drammatico fenomeno delle *baby gang*. È un problema che in altri Stati europei, come è emerso nella missione della Commissione nel Regno Unito, ha raggiunto dimensioni preoccupanti. Per tale ragione sarebbe quanto mai opportuno intervenire tempestivamente per arginare questo fenomeno nel nostro Paese.

L'onorevole Ubaldo PAGANO *(PD)* chiede al prefetto di Venezia di voler far pervenire alla Commissione copia del Protocollo d'intesa al quale ha fatto cenno nel suo intervento. Al prefetto Rizzi chiede chiarimenti in merito alla istituzione di una unità specializzata proprio sul fenomeno delle *baby gang*.

L'onorevole Maria SPENA *(FI)*, dopo aver sottolineato come il fenomeno della violenza giovanile sia diffuso su tutto il territorio nazionale, ribadisce l'importanza che, in chiave di prevenzione, rivestono le due principali agenzie educative: famiglia e scuola. Con riguardo alla scuola evidenzia come sia quanto mai necessario, al fine di individuare precocemente i segnali del fenomeno, sia attiva che subìta, istituire degli sportelli di ascolto.

Chiede poi al prefetto di Venezia in che modo il carcere minorile, e in particolare quello di Treviso, sia riuscito a svolgere una funzione formativa ed educativa.

L'onorevole SIANI *(PD)* osserva come dagli interventi degli auditi emerga con chiarezza come la via della repressione nel nostro sistema sembri funzionare adeguatamente. Il pronto e sinergico intervento delle forze di polizia e delle altre istituzioni ha consentito infatti in alcune aree del territorio di consegnare alla giustizia i giovani responsabili di terribili atti di violenza collettiva.

Pone quindi quesiti sul ruolo rieducativo del carcere. A ben vedere infatti un recente studio realizzato dall'Università degli Studi «Suor Orsola Benincasa» di Napoli, con la collaborazione del procuratore generale, dottor Giovanni Melillo, ha posto in luce come i minori condannati che avevano superato positivamente la misura della messa alla prova, a distanza di pochi anni di fatto fossero di fatto rientrati nel circuito detentivo.

Chiede poi agli auditi di indicare quali siano i possibili interventi in favore delle famiglie per contribuire al recupero della funzione educativa e formativa che ad esse dovrebbe competere. Domanda loro in particolare se ritengano opportuni aiuti di carattere economico ovvero la istituzione di un «*tutor*» familiare.

L'onorevole Laura CAVANDOLI *(Lega)* chiede al prefetto di Venezia se si stia valutando l'opportunità di estendere il sistema del Protocollo d'intesa anche ad altre province del territorio. È evidente che il fenomeno delle *baby gang* può essere contrastato in modo più efficace con una strategia a rete. Un aspetto che andrebbe in particolare approfondito è quello legato alla stretta correlazione fra fenomeni violenti e consumo, o meglio abuso, di alcool e droghe.

L'onorevole Giuseppina VERSACE *(FI)* fa presente alla Commissione e agli auditi di aver personalmente, nella propria duplice veste di sportiva e di parlamentare, preso parte con alcune istituzioni scolastiche e con le forze di polizia a pregevoli iniziative di sensibilizzazione sui

temi della violenza giovanile e soprattutto del bullismo e cyberbullismo. Fra queste un indubbio rilievo merita il progetto «Una vita da *social*» proprio sull'importanza di diffondere e promuovere un corretto utilizzo dei *social network*. Chiede quindi agli auditi se tale progetto sia ancora attivo e quali altre iniziative siano portate avanti dalle forze di polizia sui temi della violenza giovanile e del bullismo e cyberbullimo.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento la PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione e dà la parola agli auditi per le repliche.

Il prefetto ZAPPALORTO ritiene che le misure da adottare per affrontare questi fenomeni non debbano essere di carattere strettamente normativo. A suo parere, sarebbe preferibile intervenire con misure economiche finalizzate ad introdurre specifiche figure educative all'interno delle scuole. In merito alla richiesta di acquisizione di copia del Protocollo si riserva di inoltrarlo alla Commissione quanto prima. Fa presente peraltro che tale Protocollo sarà condiviso anche con i prefetti delle altre province della Regione Veneto. Relativamente alla giustizia minorile esprime pieno apprezzamento per le attività educative e formative svolte dal carcere minorile di Treviso, le quali assicurano una piena funzione risocializzante dei minori condannati.

Conclude sottolineando come con riguardo al fenomeno del bullismo le forze dell'ordine abbiano fin dall'inizio lavorato in stretta connessione con l'Osservatorio nazionale sul bullismo.

Il prefetto RIZZI, dopo aver sottolineato come la legislazione a tutela dei minori del nostro Paese si possa considerare all'avanguardia nello scenario europeo, ribadisce l'importanza del ruolo della scuola nella politica di prevenzione dei fenomeni violenti giovanili e nella promozione di una sana culturale della legalità. In merito al progetto «Una vita da *social*» fa presente che tale iniziativa è giunta ormai alla settima edizione e che proprio in questi giorni il camper di «Una vita da *social*» ha raggiunto la città di Sanremo. Dà conto poi della iniziativa portata avanti dalle fiamme gialle in alcune aree della periferia del casertano volte a favorire l'avvicinamento allo sport dei giovani. Conclude osservando come le analisi compiute dalla Direzione centrale della polizia criminale non siano in grado di per sé di spiegare il possibile rapporto tra disagio minorile e propensione al crimine, essendo questa tematica più di carattere psico-criminologico.

La PRESIDENTE, dopo aver ringraziato gli auditi per il prezioso contributo, dichiara chiusa l'audizione e rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE, alla luce delle audizioni testé svolte, propone alla Commissione di svolgere quanto prima un sopralluogo presso il carcere minorile di Treviso.

Ricorda inoltre che nella giornata di lunedì è stata inoltrata a tutti i componenti una bozza di relazione relativa all'attività svolta dalla Commissione nel 2019. Invita quindi i commissari a far pervenire entro giovedì 13 febbraio eventuali rilievi, osservazioni o integrazioni.

Avverte poi che, come convenuto nel corso della missione svolta a Londra nel mese di gennaio, la Commissione ascolterà, in Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, in videoconferenza, il sottosegretario britannico, Wendy Morton, e il suo *staff* sui temi collegati alla giustizia di famiglia. Tale audizione, alla quale sono invitati a partecipare tutti i componenti della Commissione, avrà luogo il prossimo martedì 11 febbraio alle ore 11,30.

Ricorda infine che martedì 18 febbraio alle ore 12 sarà ascoltata nell'ambito della indagine conoscitiva sulla violenza il Ministro dell'interno.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10,30.

COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica

Mercoledì 5 febbraio 2020

Plenaria

Presidenza del Presidente
Raffaele VOLPI

Interviene Lorenzo Guerini, Ministro della difesa.

La seduta inizia alle ore 14,10.

AUDIZIONI

Audizione del Ministro della difesa, Lorenzo GUERINI
(Svolgimento e conclusione)

Raffaele VOLPI, *presidente,* introduce l'audizione del Ministro della difesa, Lorenzo GUERINI, accompagnato dal Capo di Gabinetto, generale Pietro SERINO, e dal Capitano di Vascello, Francesco SALADINO.

Lorenzo GUERINI, *Ministro della difesa,* svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Raffaele VOLPI, *presidente,* il senatore Adolfo URSO *(FdI)*, il deputato Elio VITO *(FI)*, il senatore Paolo ARRIGONI *(Lega)*, il deputato Enrico BORGHI *(PD)* e i senatori Francesco CASTIELLO *(M5S)* e Ernesto MAGORNO *(IV)*, ai quali risponde Lorenzo GUERINI, *Ministro della difesa.*

Raffaele VOLPI, *presidente,* dopo aver ringraziato il Ministro Guerini, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la semplificazione

Mercoledì 5 febbraio 2020

Plenaria

Presidenza del Presidente
Nicola STUMPO

La seduta inizia alle ore 8,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Nicola STUMPO, *presidente,* avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva in materia di semplificazione dell'accesso dei cittadini ai servizi erogati dal Servizio Sanitario Nazionale

Audizione dell'ingegner Giuseppe De Pietro, direttore dell'Istituto di calcolo e reti ad alte prestazioni del Consiglio Nazionale delle Ricerche
(Svolgimento e conclusione)

Nicola STUMPO, *presidente,* introduce l'audizione.

Giuseppe DE PIETRO, *direttore dell'Istituto di calcolo e reti ad alte prestazioni del Consiglio Nazionale delle Ricerche*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni la senatrice Angela Anna Bruna PIARULLI *(M5S)*, il deputato Umberto BURATTI *(PD)* e Nicola STUMPO, *presidente*.

Giuseppe DE PIETRO, *direttore dell'Istituto di calcolo e reti ad alte prestazioni del Consiglio Nazionale delle Ricerche*, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Nicola STUMPO, *presidente*, ringrazia l'ingegner Giuseppe De Pietro per la relazione svolta.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'attuazione del federalismo fiscale

Mercoledì 5 febbraio 2020

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 8,40 alle ore 8,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere

Mercoledì 5 febbraio 2020

Plenaria
40ª Seduta

Presidenza della Presidente
VALENTE

La seduta inizia alle ore 9.

INTEGRAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Elezione di un Vice Presidente e di un Segretario

La presidente VALENTE *(PD)* avverte che si procederà all'integrazione dell'Ufficio di Presidenza, mediante elezione di un Vice Presidente e di un Segretario.

Ricorda che la Commissione funziona esclusivamente come un seggio elettorale. Pertanto, non è possibile svolgere considerazioni o interventi di alcun tipo, se non richiami al Regolamento che siano strettamente attinenti alle votazioni che stanno per avere luogo.

(Seguono la votazione e lo scrutinio delle schede).

La PRESIDENTE comunica il risultato della votazione per l'elezione di un Vice Presidente:

Presenti 18
Votanti 18

Hanno ottenuto voti:

Rizzotti 7
Schede bianche 11

Proclama quindi eletta Vice Presidente della Commissione la senatrice Rizzotti.

Comunica il risultato della votazione per l'elezione di un Segretario:

Presenti	18
Votanti	18

Hanno ottenuto voti:

Conzatti	11
Rizzotti	1
Schede bianche	6

Proclama quindi eletta Segretario della Commissione la senatrice Conzatti.

La PRESIDENTE dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 9,20.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 21

€ 5,40